ALLEGAZIONE

DELL' ECCELLENTISSIMO SIGNORE

FILIPPO SAV.RIO FANELLI

GIURECONSULTO FIORENTINO

NELLA

FAVENTINA

SALVIANI

SVPER RELEVATIONE ET LIBERATIONE A MOLESTIIS

FRA IL SIGNORE

FRANCESCO M.A ZAULI

E IL SIGNORE

JACOPO BISCIA.

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

IN FIRENZE MDCCLXIV.

APPRESSO ANDREA BONDUCCI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

89427.

FAVENTINA

SALVIANI

SVPER RELEVATIONE ET LIBERATIONE A MOLESTIIS

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

I. HE l' Evizioni ſeguitino ad eſſere tuttavia, quali furono per l' addietro, la ſementa, e l' origine d' infinite queſtioni nel Foro, come avvertì la *Rota noſtra in Florentina Pecuniaria ſuper Relevatione* 1. *Februar.* 1734. *ab Incarn.* §. 1. *cor. b. m. Aud. Vieri*, un indubitato riſcontro ce ne ſomminiſtra la Cauſa preſente, la quale ſceſa dai ſuoi più veri principj per il coraggio de' contrarj Difenſori, ſi è divagata in diverſe queſtioni, le quali dopo eſſere ſtate ſu' limiti della loro finale determinazione avanti altro Giudice paſſato a maggior dignità, ritornano ora, per tutto ciò, che ſi può conoſcere dall' apparenza, niente diminuite, ad altro eſame avanti VS. Illuſtriſſima, come nuovo Giudice preſcelto dal Supremo Magiſtrato.

II. Prima però di venire a trattare delle particolari queſtioni, che formano l' oggetto di tutta la Cauſa, è prezzo dell' opra di teſſere una ſuccinta anàliſi dei fatti principali, che la precedono, giacchè a queſti, come più efficaci delle parole *Cap. dilecti filii*, & *Cap. ut noſtrum*

ſtrum de appellat. deciſ. 14. *n.* 16. *poſt De Luc. tom.* 11. *& alibi*, e fu detto dalli *Sigg. Cancelliere Fabrini nella Florentina annui Legati* 4. *Maii* 1731. §. *Quia*, e *Aud. Novelli nel ſuo Voto di ſciſſura in dicta Florentina Pecuniaria* §. *Idcirco*, ha molto deferito la Legge *ad Text. in L. Si ex plagis* 52. §. 2. *ff. ad L. Aquil. il Senato di Wiſmar. preſſo il Mevio dec.* 43. *n.* 17. *part.* 4. *dec.* 13. *n.* 8. *part.* 6. *dec.* 258. *n.* 8. *Rota noſtra in Florentina ſolutionis pretii Locorum Montium* 31. *Iulii* 1737. §. *Quemadmodum cor. Illuſtriſs. Dom. Aud. Hieronymo Finetti.*

III. Nel dì 17. Agoſto 1718. la Signora Domitilla Madre, e Tutrice del Sig. Jacopo Biſcia di lei figlio avverſario, per pubblico Inſtrumento rogato Ser Marcantonio Confortini di Dovadola vendè al Signor D. Matteo, e Fratelli Zauli per ſcudi 1950. due Poderi detti MACCAGNANO, e il SASSO, poſti nella Scuola d' Urbiano Territorio di Briſighella Stato Pontificio *Somm. n. I. let. A.* „ ivi „ CON LA „ PROMESSA DELLA DIFESA GENERALE GENERALISSIMA, E DELL' EVIZIO„ NE IN FORMA PIENISSIMA SECONDO IL PIÙ AMPLO STILE DEL FORMU„ LARIO FIORENTINO, AL QUALE ec.

IV. La metà del detto prezzo in ſomma di ſc. 975. ſervì in parte per l' eſtinzione di un cenſo, che i Sigg. Compratori tenevano a loro favore contro gli autori del Biſcia venditore, e parte fu pagato in contanti nell' atto della ſtipulazione del Contratto *Somm. n. I.*

V. L' altra metà poi del d. prezzo fu ſucceſſivamente erogata, parte nel dimettere altri debiti dell' Eredità Biſcia; e ogni reſiduo fu pagato in contanti allo ſteſſo Avverſario, il quale nel dì 22. Agoſto 1727. ratificando con i pagamenti fatti la vendita precedentemente ſeguita, fece l' opportuno ſaldo, e quietanza ai Signori Compratori *Somm. num. II.*

VI. Per ragion di conguaglio di Diviſe fra detti Sigg. Fratelli Zauli paſſarono i detti due poderi nel Sig. Franceſco Maria Informante, e per eſſere queſti poſti nel ſuddetto Territorio di Briſighella, fin ſotto dì 29. Novembre 1760. il Sig. Niccolò Scardovi domandò avanti il Sig. Governatore di detto luogo l' Immiſſione al poſſeſſo di quattro tornature di terra delle pertinenze del d. podere del SASSO, e ſopra ogni reſiduo del medeſimo, per pagarſi co' frutti, o ritratto di detti beni, dei frutti dall' anno 1687. in poi decorſi, e non pagati ſopra un capitale di Cenſo di livre 300. che nel dì 31. Agoſto 1639. per Contratto rogato Ser Berlandi Notaro di Faenza, fu impoſto ſopra le ſuddette quattro tornature di terra, e venduto a Orazio Erani, con la mallevadoria ſolidale di Domenico Montanari, paſſato dipoi d. cenſo nella Ceſarea Troncoſſi creditrice di d. Erani, e da queſta ceduto a Gio. Batiſta Scardovi, come per la domanda principale, e i due Contratti di creazione, e ceſſione *Somm. n. III.*

VII. Per Sentenza del Sig. Governatore di Briſighella de' 21. Giugno 1761. lo Scardovi venne eſaudito nella ſua domanda, con avere però ottenuta l' Immiſſione ſopra detti beni, per pagarſi co' frutti ſol-

tanto

tanto della metà del predetto Censo, e dei frutti di esso, decorsi dal detto anno 1687. in futuro fino all' estinzione; giacchè in rapporto all' altra metà fu definitivamente assoluto per l' occorrente difesa da lui fatta, come per d. Sentenza *Somm. num. V.*

VIII. Interpose non ostante il Sig. Principale da d. Sentenza l' appello alla Camera Apostolica di Roma, avanti la quale dai dotti di lui Difensori furono suscitate diverse questioni, che tendevano a liberare il Sig. Zauli dalle molestie dello Scardovi *Som. n. XIII. XIV.* anzi tornarono essi a promovere quelle medesime, le quali erano state esaminate nel Giudizio di Brisighella; e siccome fra queste eravi l' eccezione, che lo Scardovi non avesse provata l' identità del fondo censito con il Podere del Sasso, che si possedeva dal Sig. Principale, e contro del quale per le predette cause erano dirette le molestie *Somm. n. X. let. D.* per ciò dall' Attore era stato prodotto un Instrumento del dì 15. Luglio, in cui si descrivevano alcuni confini dati al medesimo podere del Sasso posseduto a quel tempo dall' Impositore del censo, i quali convenivano, e concordavano con quelli, che si leggevano nella fede d' Estimo indicativi il podere del Sasso venduto dall' Avversario, cosicchè unito il detto Instrumento al detto Estimo, si toglieva affatto l' opposta eccezione della non provata identità: rinnovate dai Difensori del Sig. Informante le osservazioni sopra d. Contratto, ritrovarono questi, che con d. Instrumento l' Impositore del Censo aveva venduto al Capitano Domenico Zauli alcuni appezzamenti di terreno attenenti ai tre poderi della Torissella, del Sasso, e Maccagnano, e che per la concorrente quantità del prezzo di dd. beni il Compratore si era accollato di estinguere alcuni Creditori dello stesso Impositore del Censo, i quali dalle loro indicazioni in d. Contratto apparivano anteriori alla creazione del Censo del 1639. con le ragioni del quale agiva lo Scardovi: onde il Sig. Principale per le opportune ricerche, e diligenze praticate negli Archivj di Brisighella, Faenza, e Forlì, avendo ritrovati i respettivi Instrumenti di loro creazione, assistito da queste nuove ragioni domandò, e instette avanti la suddetta Camera Apostolica per la manutenzione nel possesso del podere del Sasso, come subentrato nelle ragioni dei Debitori accollati, nell' atto dell' acquisto dei predetti beni, dal detto Capitan Domenico Zauli Compratore *Somm. num. XIV. XV. XVI.*

IX. Non ritardarono molto i Difensori dello Scardovi a rilevare le opportune repliche a dette instanze, per le quali si accese anche per questa parte un nuovo, acerrimo, dispendioso litigio, continuato per lo spazio di circa tre anni, finchè sotto dì 6. Settembre pp. 1763. da Monsig. Simoni Auditore di detta Camera Apostolica fu proferita Sentenza confermatoria in tutto di quella del Sig. Governatore di Brisighella, in sequela della quale il predetto Scardovi sotto di 27. Gennaio prese il possesso del predetto podere del Sasso *Sommario num. XII. e XVII.*

X. Fin ſotto dì 1. Settembre 1760. e così undici ſoli giorni dopo le inferite moleſtie dal detto Niccolò Scardovi, e conſeguentemente in tempo più che congruo, e opportuno fu interpellato il Sig. Biſcia Avverſario alla ſua Corte di Dovadola a difendere, e rilevare il Sig. Zauli dalle dette moleſtie, ed imminente Evizione *Somm. num. IV.* ma reſoſi per diverſi ſuoi riguardi contumace alla difeſa e relevazione, come per le di lui reſponſive *Som. n. XX. XXI. XXII.* il Sig. Informante fu obbligato, per evitare le inutili diſpute ſopra il preteſo Privilegio, di convenirlo al Magiſtrato Supremo, perchè foſſe condannato alla dovuta rilevazione; e per pagarſi dell' importare di eſſa, domandò l' Immiſſione al poſſeſſo di un di lui podere detto Caſtagneto *a* 5. quale ha poi diretto contro altri beni del medeſimo come in *Proc. a c. 75. t. 79. e 80.*

XI. Si oppoſe il Biſcia alla domandata rilevazione, e nel tempo ſteſſo intimò le moleſtie al ſuo rilevatore *Proc. a c.* 13. e proſeguendo gli atti ſucceſſivi avanti detto Supremo Magiſtrato ha preteſo di evitarne la condanna, ſul fondamento, che il Sig. Principale non lo abbia giudicialmente intimato; che le Sentenze ſieno ingiuſte, perchè non abbia fatta l' occorrente difeſa; che non coſtaſſe dell' identità del fondo cenſito col podere del Saſſo evitto, e da detto Avverſario venduto al Signor Informante; e che il medeſimo ſia erede dell' originario debitore del Cenſo, e perciò gli oſti la regola *Quem de evictione tenet actio &c.*

XII. Noi adunque riordinando le oppoſte eccezioni, e prendendo nel tempo iſteſſo un aggiuſtato eſame dei veri principj della Cauſa, reſtringeremo la Difeſa a ſoli due capi provando, che il Sig. Zauli ha pienamente giuſtificati i neceſſarj eſtremi per ottenere la domandata rilevazione, e che delle oppoſte eccezioni niuna ſuſſiſte di fatto, o rileva di ragione.

XIII. Tre ſono gli eſtremi da provarſi nel giudizio di rilevazione; il primo ſi è il Contratto d'acquiſto dei beni evitti, o moleſtati, fatto dal rilevatore, o ſuoi autori con la promeſſa dell' Evizione, la quale però quantunque non ſia eſpreſſa, come delle appendici del Contratto ſi deve avere per appoſta *L. In venditione ff. de evict. L. 9. 21. & 23. cod. L. Exempto §. 1. ff. de act. empt. L. ult. cod. de adſer. tollend. L. Non dubitatur cod. de evict. Rot. dec. 710. n. 1. par. 4. dec. 407. n. 9. p. 5. tom. 1. dec. 330. n. 5. & 8. p. 10. dec. 41. n. 33. p. 15. dec. 214. n. 1. p. 18. tom. 1. Rota noſtra in Florentina Evictionis quoad Prædium S. Spiritus 20. Maii 1729. §. Etenim coram b. m. Aud. Vrbani, & in Fivizanen. Evictionis 17. Auguſt. 1731. §. 1. cor. Calderoni, Vrbani, & Piccinini, optime Franciſcus Calletius ad tit. de evict. impreſſ. apud Gerardum Meerman in Novo Theſaur. jur. civil. atq. canon. pag. 311. tom. 2.* „ ibi „ Mancat ergo regula „ Legis noſtræ jure antiquo etiam veriſſima, venditorem conveniri poſſe „ actione ex empto re evicta, etiamſi evictionem non promiſerit;

„ ra-

„ ratio eſt, quia natura actionis ex empto hæc eſt, ut venditor, aut præ-
„ ſtet ſe eſſe rei venditæ dominum, aut condemnetur „ Per la certiſ-
ſima ragione ancora, che ſenza la promeſſa dell' evizione i beni, o non ſi venderebbero altrimenti *eleganter Rota noſtra in Florentina Cautionis Dotis* 14. *Ian.* 1682. §. *Poichè cor. Aud. de Angelis*, o ſarebbero valutati, e giudicati d' un prezzo aſſai minore del giuſto *eadem Rota noſtra in Florentina, ſeu Piſcien. Commenda* 30. *Auguſti* 1754. §. *Si poneva cor. Illuſtriſs. Dom. Aud. Meoli.*

XIV. Il ſecondo, che ſia venuto il caſo dell' Evizione; poichè, ſiccome ceſſando il danno non è luogo all' emenda *Rota Florent. in Mutilianen. prætenſæ diviſionis* 26. *Iulii* 1763. §. *Dimoſtrato cor. Illmo Dño Aud. Soldani*, così mancando il fatto dell' evizione, ceſſa nel compratore il titolo di domandare alcuna rilevazione *Alex. conſ.* 114. *n.* 1. *& ſeqq. vol.* 4. *& conſ.* 199. *n.* 1. *& 2. vol.* 7. *Gratian. diſcept. for. cap.* 549. *n.* 5. *Coſt. de ration. tom.* 2. *qu.* 231. *n.* 3. *Ciroc. diſcept.* 69. *n.* 23. *Mareſcot. var. reſol. lib.* 2. *cap.* 79. *n.* 1. *Mangil. de evict. quæſt.* 104. *n.* 15. *Theſaur. dec.* 85. *n.* 1. *Seraphin. dec.* 593. *& dec.* 1204. *utrobique n.* 2. *dec.* 30. *n.* 6. *cor. Duran. dec.* 88. *num.* 5. *cor. Ludoviſ. dec.* 60. *n.* 8. *cor. Bich. dec.* 311. *n.* 1. *cor. Molin. deciſ.* 330. *n.* 15. *par.* 10. *&* 268. *part.* 16. *rec. deciſ.* 9. *n.* 4. *& dec.* 10. *n.* 2. *cor. Falcon. tit. de fid. Inſtrum. Rota noſtra apud Bonfin. deciſ. Florent.* 72. *n.* 11. *& in Florentina Diviſionis* 18. *Septemb.* 1744. §. *Non è ſtata cor. Illuſtriſs. Dom. Aud. Finetti.*

XV. E non è altrimenti neceſſario, che ſia venuto il caſo della formale evizione collo ſpoglio della proprietà, mentre coll' iſteſſa azione dell' evizione il compratore ſemplicemente moleſtato, o privaro dei frutti dei beni comprati, può ottenere che il ſuo autore ſia condannato a difenderlo, e a liberarlo dalle moleſtie, ſiccome a rilevarlo da ogni danno, che gli può produrre l' imminente evizione, o le inferite moleſtie, come dopo la *Gloſſ. in L. Qui rem verb. convenire & in L. Prædii Cod. de evict. Rot. deciſ.* 918. *num.* 2. *cor. Lancett. Surd. deciſ.* 165. *n.* 3. 4. *& ſeq. Rot. in Fulginaten. Liberationis a Moleſtiis* 9. *Aprilis* 1717. §. *Placuit cor. Gamaches, & cor. SS. Domino Papa Clemente XIII. in ordine la deciſ.* 23. *& optime Franciſcus Calletius ad titulum de evict. impreſſ. apud Gerardum Meerman. in ſuo novo Iuris Theſaur. tom.* 2. *fol.* 881. *n.* 1. „ ibi „
„ Neque enim emptor, cui mota eſt controverſia, denunciat tantummo-
„ do venditori controverſiam, ut veniat ad defendendum, quod Galli-
„ ce vocamus *Somer a garand*, ſed etiam ipſam actionem deducit, i-
„ deſt vocat venditorem in ius ad hoc, ut condemnetur emptori rem
„ defendere, & indemnem præſtare... revera illa intentio, ſive con-
„ cluſio nihil eſt aliud, quam ipſa de evictione actio, quæ hodie pen-
„ dente rei controverſia movetur, immo non tantum movetur, ſed etiam
„ peragitur ante evictionem, quia condemnari ſolet auctor emptorem
„ defendere, vel eum indemnem præſtare, ſi non defenderit. „

XVI. Il terzo è l' atto dell' Intimazione, che il compratore è tenuto, e obbligato a fare al venditore delle ſopravvenute moleſtie all' effetto, che il medeſimo poſſa deliberare, e riſolverſi di comparire in Giudizio, e difenderſi; la quale Intimazione però, ſebbene fatta non ſia, quando ſi tratta del Gius claro dell' evincente, e che il venditore non aveva ragioni ſufficienti per difenderſi, coſicchè l' evizione ſia provenuta da una cauſa giuſta, non ritarda nè impediſce al compratore la ſua rilevazione *Mangil. de evict. quæſt. 4. num. 55. Manſ. conſult. 319. num. 22. cum ſeqq. Guzman de evict. quæſt. 4. num. 77. De Luc. de empt. diſc. 19. num. 8. Rot. cor. Priol. dec. 39. num. 7. & inter recollect. per Palm. deciſ. 165. num. 9. & deciſ. 387. num. 12. part. 17. rec. cor. Dunozett. Iun. deciſ. 949. num. 6. deciſ. 341. num. 3. cor. Caprara, & in Romana Præſtationis fundi liberi 23. Martii 1718. §. Nec præſentanea verſic. quoniam cor. Herrera, Rota Noſtra cor. Vrceol. dec. 29. num. 9. & Lib. Mot. 118. a c. 222. §. Sive dicamus, & in Florentina prætenſæ Reintegrationis Commendæ 23. Decembris 1727. §. Secundo quia cor. b. m. Aud. Paperini.*

XVII. Nel concorſo de' quali eſtremi è indubitato, che al compratore è dovuta la rilevazione di quanto ha patito di danni, ſpeſe, evizione, ed intereſſe *ad mentem Pauli in L. Commiſſa 13. ff. rem rat. haber. & L. Titius cum decederet 44. circa fin. ff. de act. empt. Leg. Venditor. 8. & Leg. Si venditione 60. L. Emptori 67. Leg. Evicta reſ. 70. ff. de evict. L. Si controverſia 9. L. Empti 21. in fin. L. Cum ſucceſſores 23. Leg. Si tibi liberam 25. Leg. Si permutationi 29. Cod. eod. tit. Cujac. oper. poſth. tom. 1. in lib. 2. reſponſ. Papinian. fol. 64. litt. E. Guzman. de evict. quæſt. 13. n. 68. Mangil. eod. tract. qu. 179. num. 5. Franciſcus Calletius ad tit. de evict. Comment. in præfat. n. 1. impreſſ. ut ſupra &c. pag. 311. Rot. in Nuperrim. deciſ. 24. num. 1. tom. 3. & coram SS. Domino Papa Clemente XIII. dec. 91. num. 8. tom. 1. deciſ. 177. num. 1. deciſ. 221. num. 2. tom. 2.*

XVIII. Il Sig. Zauli informante ha pienamente concluſa la prova univoca de' ſuddetti tre requiſiti. Primieramente l' acquiſto fatto del Podere del Saſſo dalla Madre, e Tuttrice dell' Avverſario colla produzione dell' Inſtrumento di compra, e reſpettiva vendita del dì 17. Agoſto 1718. ratificato, e confermato dallo ſteſſo Avverſario con altro ſucceſſivo Inſtrumento de' 22. Agoſto 1727. nel primo de' quali litteralmente ſi riconoſce eſſere ſtata in nome del medeſimo promeſſa la difeſa, e l' evizione in forma ampliſſima §. III. i quali Inſtrumenti non v' è dubbio, che ſecondo la fraſe de' Dottori non coſtituiſcano una prova provata, intorno ai fatti contenuti ne' medeſimi *S. Rota in Romana Salviani 11. Iunii 1751. §. 3. cor. b. m. Aud. Canilliac. & in Caſenaten. Reintegrationis 2. Aprilis 1753. §. 6. cor. Card. Elephantutio, & in Piſana, ſeu Fanen. Cenſus 22. Iunii 1753. coram Amadeo, & in Aconitana Domus ſuper Venditione Obligat. & Prælatione 5. Februar. 1762. §. Non licet cor. R. P. D. Zelada.*

XIX. Le

XIX. Le moleſtie, e la conſecutiva evizione ſopra il detto Podere del Sasso ſi è dal medeſimo giuſtificata colla legale produzione della ſteſſa domanda, che fece lo Scardovi, e dei documenti da lui prodotti, e delle ſuddette due Sentenze §. VII. e IX. le quali, come emanate dopo che il Biſcia fu dal Sig. Zauli giudicialmente intimato, hanno tal forza e potenza contro del medeſimo, che affatto gli tolgono ogni incontro, o preſidio di poterle in verun conto impugnare; giacchè ſi hanno, e ſi conſiderano, come ſe foſſero ſtate direttamente, ed in ſpecie contro di lui promulgate e pronunciate *Gloſſ. in L. Cum miles* §. *Is qui verſ. faciendi & ibi Bartl. ff. ex quib. cauſ. Barboſ. in L. Venditor num.* 188. *verſic. quinimmo ff. de Iudic. Caſtr. in L. Cum vendente num.* 3. *verſic. Immo & per viam executivam C. ubi cauſ. fiſcal. &c. Alba conſ.* 374. *num.* 21. *Mangil. de evict. quæſt.* 5. *num.* 12. *Rot. rec. part.* 10. *deciſ.* 330. *num.* 4. *& deciſ.* 393. *num.* 7. *part.* 15. „ ibi „ Atque Magnelli il-
„ lam (ideſt Sententiam) impugnare non poſſunt tanquam res inter
„ alios acta, quia poſt factam illis intimationem moleſtiarum *d. Sum. ec.*
„ ſententia lata contra Catalonum illis præiudicat, non ſecus ac ſi
„ contra ipſos lata fuiſſet, & ex eodem proceſſu, quo apparet pro
„ moleſtiis cenſum extinctum, ipſi ad præſtandam indemnitatem con-
„ demnati dicuntur *iuxta Gloſſ.*

XX. E quanto all' Intimazione per ultimo, ſi è queſta concludentemente giuſtificata colla produzione dell' iſteſſa Scrittura d' Intimazione eſtratta dagli atti del Tribunale di Dovadola in forma autentica da Ser Antonio Incontri Uſiziale di detto luogo *Somm. num. IV.* ſtatagli replicata altre volte, e colla domanda principale del dì 17. Novembre 1761. *Proc. a c.* 2. e cogli atti di che *a c.* 165.

XXI. Se adunque è vero, che nel concorſo de' ſopra eſpreſſi requiſiti, il compratore deve ottenere irremiſſibilmente la piena ſua rilevazione §. XVII. argomentando e coll' identità dei fatti, e colla ſteſſa diſpoſizione della Legge, il Sig. Zauli dovrà eſſere eſaudito nella domandata ſua rilevazione contro il Biſcia di tutte le ſpeſe, danni, intereſſe, ed evizione; giacchè il medeſimo ha giuſtificati gli eſtremi neceſſarj per ottenerla, come in caſi ſimili ha coſtantemente praticato la *S. Rota nella Bononien. Moleſtiarum* 21. *Ianuarii* 1732. §. *fin. cor. Card. Millino, & in Romana ſeu Signia Evictionis* 30. *Iunii* 1732. §. 2. *cor. SS. Dom. Papa Clemente XIII. in Romana Officii vacabilis ſuper reſervatis* 20. *Martii* 1742. §. 3. *cor. Clemente, in Bononien. Fideicommiſſi de Bentivolis ſuper Liberatione a moleſtiis* 5. *Maii* 1738. *cor. Molino, & in Farſen. Liberationis a moleſtiis* 8. *Martii* 1751. §. 2. *cor. Card. Matthæo, e la Noſtra Ruota in Florentina Evictionis* 15. *Maii* 1647. *cor. Aud. Leoni, & in Florentina Evictionis* 18. *Iunii* 1723. §. *Ceteris cor. b. m. Aud. Vieri, & in Florentina Decimarum & Relevationis* 5. *Septemb.* 1753. §. 4. *cor. Illuſtriſs. D. Aud. Marco Philippo Bonſini*, differenziando la promeſſa dell' evizione

ne da quella della reſtituzione del prezzo, perchè la prima è più pingue dell' altra, contenendo i detti danni, ed intereſſe *L. Evicta L. Venditor. ff. de evict. Rota Noſtra in Florentina ſeu Piſcien. Commenda* 30. *Agoſto* 1754. §. *Ma ricorrendo cor. Illuſtriſs. DD. Audd. Venturini, & Meoli.*

XXII. Indubitatamente poi nel caſo in queſtione, nel quale non ſi tratta di una nuda evizione ſemplicemente indicata, ed eſpreſſa nel d. contratto a favore del Sig. Zauli, ma bensì di una promeſſa della difeſa, e dell' evizione nella più ampla forma §. III. per la quale il Biſcia, toſto che ebbe ſcienza della moſſa lite, o fu intimato, doveva indiſpenſabilmente caricarſi del peſo della lite con lo Scardovi, e così liberare il Sig. Principale dalle moleſtie, e dalla temuta evizione, ſecondo il diſteſo del predetto Formulario Fiorentino, come dopo la *Gloſſ. nella L. Qui rem verſ. controvenire Cod. de evict.* fermano i Dottori tutti in fonte riconoſciuti *Caſtr. in L. Titius cum decederit num. 2. ex deciſione vero ff. de act. empt. Marſil. in Rubr. Flor. de fideiuſſor. num.* 370. *verſ. Scias etiam quod ille Ruin. conſ.* 187. *num.* 2. *Honded. conſ.* 40. *num.* 21. *lib.* 2. *Beniel. conſ.* 36. *num.* 77. *Rot. Ianuen. in Ianuen. Pecuniaria* 23. *Iulii* 1710. §. 3. *cor. Calderoni S. Rot. diverſ. part.* 4. *deciſ.* 12. *num.* 1. *verſic. qui debet attendi & ſeq. deciſ.* 37. *num.* 1. *verſ. quod huiusmodi tempus, & rec. part.* 10. *deciſ.* 330. *num.* verſ. Quam ex pacto ſpeciali „ refectionis damnorum, & intereſſe in dicto Iſtrumento explicite con- „ vento ac plenius in præcitato Formulario extenſo „ *& in Bonoñien. Liberationis a moleſtiis* 14. *Februar.* 1735. §. *Nec obeſſe cor. Millino & in Romana Salviani ſuper liberatione a moleſtiis* 21. *Aprilis* 1755. §. 3. *coram Vicecomite Rota Noſtra in Florentina Legati* 30. *Martii* 1703. §. *Nec obſtat cor. Venturini Sen.*

XXIII. Nè per declinare da ſimili principj ſono punto adottabili le oppoſizioni, ed eccezioni contrarie.

XXIV. Non quella, per la quale ſi pretende il Sig. Principale Erede dell' Impoſitore del Cenſo, dedotta da un Decreto interlocutorio, e contumaciale profetito dal Sig. Govetnatore di Briſighella del dì 11. Aprile 1761. per il quale furono dichiarati per confeſſi *in deterius* gl' interrogatorj preparatorj *Proc. a c.* 103. ſoſtenendo, che intendeſſe di quelli, che furono prodotti dallo Scardovi in piè della ſua principale domanda, e con i quali in fra le altre coſe ricercò il Sig. Zauli a dire, ſe era Erede mediato, o immediato dell' Impoſitore del Cenſo.

XXIV. Imperocchè con queſta eccezione, che noi per la prima eſaminiamo, come che forma l' articolo preiudiciale, abbenchè fia ſtata oppoſta in confuſione di altre, quanto ſicuro ſarebbe il Biſcia di riportare la vittoria della Cauſa, ſe la medeſima ſuſſiſteſſe di fatto, per la nota regola, *Quæ de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio &c.* di cui la *S. Ruota in Tyburtina Immiſſionis*

miſſionis 12. *Martii* 1742. §. 3. *cor. Millino, in Melevitana Immiſſionis* 9. *Decemb.* 1743. §. 3. & 16. *cor. eodem in Auximana Reintegrationis* 24. *Februarii* 1744. §. 4. *cor. De Vais in Interamnen. Immiſſionis* 2. *Iulii* 1745. §. *Quibus cor. Lana, in Romana Officii vacabilis ſuper reportatione* 20. *Februarii* 1750. §. 6. *cor. Molino Rota Noſtra in Florentina Prætenſa Avocationis Pecuniæ* 20. *Iulii* 1721. §. *Si quidem cor. Cancellario Archi, & in Florentina prætenſæ Reintegrationis* 26. *Auguſti* 1738. §. *In hoc autem cor. Illuſtriſs. Dom. Aud. Marco Philippo Bonfini.*

XXV. Con altrettanta oppoſta ragione deve rimanere ſuccumbente; mentre l' allegato Decrero non dichiara eſpreſſamente la prereſa qualità ereditaria, della quale non ne fa alcuna ſpecial menzione; e qualora ſi poteſſe dire, che impliciramente, e per relazione la comprendeſſe, ſarebbe ammiſſibile contro di quello l' interpoſto da noi a cautela opportuno rimedio della *Reſtitutione in integrum adverſus quæcunque præiudicialia. Proc. a* 165.

XXVI. E' certo di fatto, che in piè della domanda principale dello Scardovi del dì 19. Novemb. 1760. futono preſentati alcuni interrogatorj, con i quali, come è ſtile de' Ttibunali, fu ricercato al Sig. Zauli, primo ſe foſſe deſcendenre, ed Erede mediato, o immediato dell' impoſitore del Cenſo; ſecondo ſe poſſedeſſe in tutto, o in parte il fondo cenſito; e che dall' Attore veniva pulſaro, e moleſtato *Som. n. III. let. FF.*

XXVII. E' certo ancora, che il Sig. Zauli ſotto dì 5. Dicembre ſuſſeguenre in perſona di Ser Domenico Liverzani riſpondendo ai detri Interrogatorj diſſe, e negò di eſſere in alcuna maniera diſcendente, ed Erede di Franceſco Zauli ſeniore, *e di non ſapere* di poſſedere il preteſo fondo cenſito, quantunque poſſedeſſe alcuni beni nel d. Territorio di Briſighella, fra' quali non poteva ſapere, anzi non credeva, che fra quelli foſſero compreſi i beni moleſtati *Som. n. VI. let. A & B.*

XXVIII. Si pone ancora per indubitato, che dopo una tal replica lo Scardovi non rentò mai di provare, che il Sig. Principale foſſe Erede dell' originario debitore del Cenſo; ma ſolo cercò di giuſtificare, come gli riuſcì, che il fondo cenſito foſſe compreſo nel Podere del Saſſo, che dal Sig. Zauli a quel tempo ſi poſſedeva.

XXIX. Premeſſi queſti fatri, replicando all' obietto della preteſa qualità ereditatia ec. rilevata dal detto Decreto, diciamo che non facendo queſti ſpecial menzione di detta preteſa qualità, nè litteralmente comprendendola, non è altrimenri allegabile exadverſo, quaſi che col medeſimo debba dirſi pienamente giuſtificata. Poichè eſſendo tanto li Decreti, che le Sentenze di ſtretta ragione, non includono mai, nè comprendono ſe non quelle coſe, che ſi leggono eſpreſſe colle parole, nè poſſono tirarſi a quelle conſeguenze, che colla lettera non ſono ſtate indicate *ad Textum in L. Paulus reſpondit la ſeconda ff. de re iudicat. Bart. in L. Iulianus num.* 5. *ff. de condit. indebit. Rot. cor. Seraphin. deciſ.* 835. *n.* 6. *cor. Celſ. dec.* 283. *num.* 7.

num. 7. vet. deciſ. 265. num. 22. part. 7. dec. 391. num. 9. par. 18. deciſ. 622. num. 9. part. 19. & in Romana Salviani 27. Iunii 1753. §. 6. cor. Figueroa. Rot. Noſtra cor. Venturin. deciſ. 52. num. 14. & in Piſana Legati 12. Septembris 1711. §. Cum enim cor. Audd. Vicri, Bonſini, & de Comitib.

XXX. Nè oſterebbe ſe ſi replicaſſe, che coll' avere il Decreto dichiarati per confeſſi *in deterius* gl' interrogatorj *preparatorj*, abbia implicitamente inteſo di quelli contenuti in piè della prederta domanda, per eſſere circoſcritti col titolo medeſimo di *preparatorj*.

XXXI. Poichè un tale aſſunto procederebbe, quando la Parte, che lo dà per certo, giuſtificaſſe che non foſſero in detto Giudizio prodotti altri interrogatorj, che quelli riſguardanti la detta preteſa qualità ereditaria: ma il ſolo riflettere, che altri ne potevano eſſere prodotti, i quali conteneſſero coſe diverſe, e più facienti a Cauſa; un tal poſſibile in contrario opera, perchè non ſi dica provata nel Sig. Informante col predetto Decreto la preteſa qualità d' Erede ec. la di cui prova deve eſſere univoca, aſſoluta, e indubitata; dovendoſi ſempre giudicare ad eſcluſione di quella *Pacion. allegat. 95. fere per tot. Rot. in Romana Immiſſionis 19. Iunii 1733. §. Ex prædictis & ſeqq. cor. Card. Calcagnino & in Roman. Aſſociationis 9. Aprilis 1734. §. Inducendæ autem ad med. cor. eod.* „ ibi „ Nam notiſſimum eſt, quod „ nec ex actis equivocis, & ad diverſos titulos referibilibus hereditaria qualitas inducatur, cum potius pro illius excluſione ſtare oporteat. „

XXXII. Più ſicuramente poi, perchè il Decreto potè ancora riferirſi, e intenderſi degl' Interrogatorj, di che in detta domanda, ma non di tutti, ma di quelli unicamente risguardanti il poſſeſſo del fondo cenſito preſſo l' Informante, come quello, che coſtituiva il terzo eſtremo del Salviano Interdetto, azione dallo Scardovi intentata, e che queſti aveva neceſſariamente biſogno di provare; giacchè dal Sig. Zauli eraſi riſpoſto, non ſapere di poſſederlo, in conſeguenza della qual replica venne il d. poſſeſſo dallo Scardovi giuſtificato, e colla relazione del perito Gagliardi, eletto di concordia delle Parti, e colla produzione degli Eſtimi, e dell' Inſtrumento del 1642. *Somm. num. VII. let. E, num. VIII. let. A, num. XI. let. F, & I.* ond' è, che atteſe queſte giuſtificazioni, poteva molto bene il Signor Governatore di Briſighella decretare per confeſſi in *deterius* i predetti Interrogatorj risguardanti il poſſeſſo, e contenuti nella ſuddetta domanda, quaſi che aveſſe detto, e dichiarato: che la replica del Sig. Principale agl' Interrogatorj del poſſeſſo, come nè aſſolutamente negativa, nè affermativa, ma ambigua, per avere riſpoſto *di non ſapere*, aveſſe ſortita la ſua qualità, e determinazione dalle giuſtificazioni dello Scardovi; e che una tale prova ſi doveſſe conſiderare come contenuta implicitamente nella riſpoſta data agl' Interrogatorj del poſſeſſo, e così come una confeſſione dello ſteſſo Sig. Principale riſpondente.

XXXIII. Nè giammai potè avere relazione agl' Interrogatorj della pre-

teſa

teſa qualità d' Erede, atteſochè per l' aſſoluta negativa riſpoſta data dal Zauli di non eſſere Erede, nè diſcendente in modo alcuno, ſarebbe ſtata coſa implicante il dire, che ſi doveſſe conſiderare il Signor Principale Erede aſſoluto dell' Impoſitore del Cenſo, come ſe l' aveſſe egli ſteſſo confeſſato, quando dallo Scardovi non ſolo dopo una tal negativa, non fu fatta la prova in contrario, come fece circa il poſſeſſo, e come ſarebbe ſtato neceſſario, perchè ſi foſſe potuto dichiarare dal Giudice ſopra la detta qualità d' Erede contro del Zauli; ma neppure fu tenrata la prova di eſſa; dal che ſi conclude, che l' Interrogatorio dato dallo Scardovi al Sig. Zauli, ſe foſſe in qualche maniera Erede dell' Impoſitore del Cenſo, non venne a porre alcuna coſa in eſſere ſopra tal particolare, che anzi reſtò tolto, e affatto diſtrutto dalla riſpoſta data di non eſsere Erede, ſecondo la natura dell' eccezione *L. 2. ff. de except. Perez prælect. in Cod. lib. 8. tit. 36. de except. ſeu præſcript.* „ ibi „ „ Stricte exceptio vero accepta, eſt quædam excluſio, quæ opponi actioni „ cuiuſque rei ſolet ad excludendum id, quod in intentionem condem- „ nationemve deductum eſt„ la quale eccezione impedì ancora, che non foſſe conteſtata alcuna lite ſopra i meriti della preteſa qualità ereditaria, e perciò tanto meno ſi ſarebbe potuto ſu di quella decretare contro il Sig. Principale, giacchè di natura dell' eccezione è d' impedire ogni conteſtazione di lite, finchè non reſti quella ſmentita colla prova contraria. *Aret. in §. Eque n. 14. & ſeq. inſtit. de act. Marant. in prax. p. 6. tit. de except. n. 12. Aſin. in prax. §. 13. cap. 9. Ridolphin. in prax. p. 1. cap. 8. n. 48. cum ſeq. Conciol. ad Stat. Eugub. lib. 2. rub. 4. n. 1. Lucana Societatis in executione 21. Maii 1706. §. Prout ſimiliter §. Siquidem cor. Audd. Martelli, Monzoni, Brichi, & Mazzolini compilator.* „ ibi „ Excepriones utpote impeditivæ ingreſſus litis, re- „ motarunt eiusdem litis conteſtationem, quousque illis fuit ſatisfactum.„

XXXIV. Sicchè ſe non venne mai fatta alcuna prova ſopra la preteſa qualità ereditaria dopo la data negativa dal Zauli, di non eſſere Erede, il Decreto ec. non potè intenderſi degl' Interrogatorj risguardanti la detta preteſa qualità d' Erede; poichè, quando ſi voleſſe così ſoſtenere, ſi dovrebbe dire, come deſtituto affatto dell' opportuno appoggio, e neceſſario corredo degli atti, ſoggetto al vizio d' inſanabile nullità, ed ingiuſtizia *ad Text. in L. penult. Cod. de ſent. quæ ſive cert. quant. prof. Natt. conſ. 473. n. 12. Venturin. dec. diverſ. Tribunal. 92. n. 5. Sac. Rota dec. 14. n. 44. part. 6. & dec. 67. n. 13. 14. par. 8. dec. 275. n. 25. par. 10. dec. 9. n. 4. par. 12. dec. 270. n. 17. p. 14. dec. 262. n. 21. par. 16. rec. & cor. Molino dec. 591. n. 3. dec. 1106. n. 11. Rot. Lucen. in Lucana Emphyteuſis 25. Maii 1741. §. Huiusmodi aſſumptum & §. Submovebatur cor. Dom. Aud. Io. Mauro de Diamantibus, Alma Rota Florentina in Liburnen. Fructuum ſeu Intereſſe 21. Martii 1731. §. Altera vero cor. Illuſtriſs. Dom. Aud. Finetti & in Fuſulana Iuris Patronatus 18. Septemb. 1744. num. 12. cor. R. P. D.*

Vicario Strotia & Illuſtriſſimis DD. Audd. Finetti & Villani, giacchè quello è vero decreto, il quale reſta giuſtificato dagli atti *S. Tribunal. Nunciaturæ Apoſtolicæ in Regno Pollonia ac M. D. Lithuaniæ cor. R. P. D. Andrea Vincentio Butio Aud. & Iudice Generali in Cauſa Chelmen & Belzen Iurisdictionis* 14. *Iunii* 1754. §. 4. *Omiſſa*.

XXXV. Tanto maggiormente perchè verrebbe a decidere una coſa, della quale, dopo il poſto interrogatorio, e ſeguita riſpoſta, non ebbe altro ſeguito, nè di quella fu preſo altro eſame avanti il Giudice, magiſtralmente la *S. R. in Maioricen. Præminentiarum & funeris ſuper executione rei iudicatæ* 12. *Iunii* 1747. §. 3. *cor. Molino & in d. Rom. Salviani* 27. *Iunii* 1753. §. 6. *cor. Figueroa*, e ſi dovrebbe dir nullo ancora come ſemplice contumaciale *Cit.* 1. *Tuſc.* „ ibi „ Facile eſt „ vincere non repugnantem „ *& Orat.* 2. *in Verrem* „ ibi „ Nulla eſt laus „ ibi eſſe integrum, ubi nemo eſt, qui aut poſſit, aut conetur erum„ pere „ e come proferito ſenza precedente citazione, *ut præ cæteris fuit dictum in Florentina Concurſus Creditorum* 19. *Maii* 1729. §. *Quatenus cor. b. m. Cancellario Archi, & in Florentina Manutentionis* 20. *Auguſti.* 1751. §. *Dovendoſi avanti VS. Illuſtriſſima*, & monuit etiam *Sen. med.* hiſce verſibus:

Qui ſtatuit aliquid parte inaudita altera,
Æquum licet ſtatuerit, haud æquus eſt.

XXXVI. Per togliere adunque al d. Decreto l' eccezione della patente e notoria nullità, ed ingiuſtizia, e per dargli una vera, e propria intelligenza, che lo concilj cogl' atti di quel Giudizio, come deve farſi di ragione, ad notata per *Gob. conſult.* 56. *n.* 63. *tom.* 2. *Torr. var. jur. quæſt. lib.* 3. *tit.* 13. *definit.* 37. *n.* 26. *Balduct. leg. judic. tit.* 2. *dec.* 1. *n.* 22. *Rot. dec.* 176. *num.* 3. 4. *cor. Ludoviſ. dec.* 78. *n.* 3. *cor. Anſald. dec.* 714. *n.* 8. *cor. Caprar. dec.* 30. *n.* 13. *p.* 10. *& dec.* 158. *n.* 23. *p.* 13. *rec. in Novarien. Contributionis* 9. *Iun.* 1738. §. 3. *cor. b. m. Aud. Canilliac. Rota noſtra in Florentina Solutionis pretii Locorum Montium* 31. *Iulii* 1735. §. *Quidquid cor. Illmo Dño Aud. Finetti.* E' neceſſario ſi dica, che intendeſſe di dichiarare per confeſſi *in deterius* gl' Interrogatorj riſguardanti il poſſeſſo, che fu pienamente giuſtificato dallo Scardovi, non altrimenti quelli della preteſa qualità ereditaria, quale non fu in alcuna maniera dal medeſimo provata, e non aveva biſogno di giuſtificarla, giacchè niente intereſsava il merito della cauſa, nella quale provati i tre eſtremi del Salviano Interdetto avrebbe ſempre, come ha effettivamente ottenuto, precisivamente dalla detta qualità d' Erede.

XXXVII. Qual diſtinzione, e preciſione, o ſi accorda dal Biſcia, e in queſto caſo ſi ſalva il Decreto dalla nullità, ed ingiuſtizia, e manifeſta implicanza, e contradizione, che avrebbe cogli atti, come è notorio doverſi praticare §. XXXVI. e non avrà più luogo l' eccezione di detta preteſa qualità ereditaria, nè la regola, di che al §. XXIV. ma bensì dovrà ottenere la domandata immiſſione per

ſoddisfatſi dei danni, ſpeſe, evizione, ed intereſſe §. XVII. e XXI.

XXXVIII. O non reſta accordata, e in tale ſuppoſizione per la notoria ingiuſtizia, e nullità del Decreto, di che ai §§. XXXIV. e XXXV. il Decreto dovrà eſſere revocato per l' interpoſto rimedio della reſtituzione *in integrum*, giacchè non ſi proverà mai exadverſo, che il Sig. Zauli Informante ſia diſcendente, ed Erede dell' impoſitore del Cenſo *ad Text. in L. 4. §. Condemnatum ff. de re iudicat. L. final. Cod. de temp. in integr. reſtitut. cap. 1. & 2. de reſtit. in integr. Giurb. deciſ. 106. num. 1. 2. Rot. deciſ. 294. num. 19. part. 6. de Comit. deciſ. Flor. 103. §. 2. num. 1. & in Florentina Pratenſe executionis Bonorum Eccleſiaſticorum 11. Februarii 1762. §. 78. cor. Illuſtriſs. D. Aud. Bizzarrini.*

XXXIX. Di eguale inſuſſiſtenza è l' oppoſta mancanza dell' Intimazione: Imperocchè ſi è provato di ſopra al §. X. che il Sig. Zauli undici ſoli giorni dopo l' inferite moleſtie, produſſe negli atti del Tribunale di Dovadola una lunga Scrittura d' Intimazione, quale fece inſtanza foſſe notificata al Biſcia avverſario con trasmiſſione di copia *Som. n. IV.*

XL. Coſta in piè della medeſima del Decreto d' ammiſſione fatto dal Notaro Leopoldo Totelli Uſiziale di quel tempo di Dovadola, e del ſucceſſivo rapporto di Giuſeppe Taſſinari Meſſo di quella Corte d' averla notificata al Biſcia, ſimilmente regiſtrato dal detto Totelli, leggendoſi ſolo in detto rapporto, che il Biſcia non l' aveva voluto ricevere, avendo preteſo di non poter eſſere citato ſenza licenza coll' ideato preteſto d' eſſere Famigliare di S. M. I. noſtro Clementissimo Sovrano felicemente Dominante *Som. n. IV. let. B.*

XLI. In veduta pertanto del ſuddetto indubitato riſcontro reſultando, che l' intimazione ſeguì, e fu fatta al Biſcia; l' allegato Privilegio di Famigliarità non potè togliere, nè diſtruggere l' atto dell' Intimazione, che ſi ſoſtanziava unicamente nel fatto, non altrimenti nella volontà del Biſcia medeſimo.

XLII. Più fortemente poi, perchè l' allegato Privilegio non ſervì all' Avverſario ad altro, che d' un miſerabile compenſo per ſottrarſi allora dal peſo della Lite, e per colorire la ſua negativa volontà, che aveva di non intraprenderla; giacchè non è ſtato mai vero, che egli goda alcun Privilegio di famigliare di S. M. C. non eſſendo neppure nobile, come ci ſiamo accertati con gli opportuni riſcontri, per eſſere ſicuri del fatto.

XLIII. Inoltre ſi ſanno molto bene quali ſieno quelli, che godono il Privilegio di non potere eſſere convenuti in Giudizio ſenza licenza,

XLIV. In una Monarchia per l' ordinario vi ſono più Ceti di perſone; chi unitamente col Sovrano, o per di lui commiſſione eſamina una ſerie d' affari, e preſta il ſuo conſenſo, come condizione neceſſaria alla giuſtizia degli atti; chi carico di Alloti, e di Trofei, conta preſſo il ſuo Re la vendicata libertà dei vecchi Sudditi, o le conquiſte de' nuovi; chi finalmente per la chiarezza del ſangue, e per

l' o-

l' opulenti ricchezze ſerve il Sovrano, e gli è tributario ogni dì di nuovo luſtro, e decoro. A queſti ſuole il Principe concedere eſenzioni, e privilegi, acciò, come diſtinti dagli altri, ſervino ad eſſi di glorioſo eſempio, o perchè ſi conſervi ne' poſteri la memoria de' loro meriti, giacchè al dire di *Cicerone pro Sextio* „ Valere debet „ apud nos clarorum hominum ſenex de Republica meritorum memo- „ ria, etiam mortuorum. „

XLV. Non avendo adunque il Biſcia niun Privilegio per non eſſere di alcuno de' ſuddetti Ceti di perſone privilegiare, cade ogni ſuppoſto della precedente licenza per convenirlo, della quale ſe foſſe ſtato biſogno per dargli legittimamente la notizia delle moleſtie, maggiormente ſarebbe ſtata neceſſaria ottenerſi, allorchè il Sig. Informante lo convenne avanti il Supremo Magiſtrato, domandando contro di lui l' emenda dei danni, ſpeſe, evizione, ed intereſſe, che gli aveva cagionato l' Evizione.

XLVI. Ma quando ancora per una ſtravagante ipoteſi il Biſcia aveſſe goduto dell' aſſerto Privilegio di non potere eſſere intimato ſenza licenza; per averlo intimato ſenza la detta licenza, al peggio ſi potrebbe dire, che l' atto dell' intimazione ſeguito foſſe illegittimo, la quale eccezione per altro non ſarebbe mai allegabile dal Biſcia atteſo il contrario patto reſultante dalla relazione fatta nel contratto di vendita del 1718. al Formulario Fiorentino d' averla per legittima; magiſtralmente riſpondendo all' obiezione fermò la *Rota Noſtra nella Florentina Evictionis 26. Februarii 1678. preſſo l' Urceolo dec. 29. n. 6.* „ ibi „ Reſpondetur, quod omnis difficultas ceſſat ex Formu- „ lario Florentino, in quo dicit, quod quæcunque intimatio ſufficit etiam „ minus legitime facta, ut ibi habetur fol. 49. in illis verbis, *vel alium quemcumque modum minus legitimum, ita tamen, quod denunciatio „ ſemel quocumque modo ex prædictis, aut alio quovis modo etiam mi- „ nus ſolemniter facta ſufficiat.* „

XLVII. Oltre di che per godere degli effetti dell' aſſerto Privilegio non era per lui ſufficiente l' allegarlo ſemplicemente, ma aveva un obbligo preciſo, e indiſpenſabile di produrlo negli atti; e per non averlo mai fatto, potè il Sig. Zauli giuſtamente credere, che non lo aveſſe altrimenti *L. 1. Cod. mandat. princip. Cap. porro 7. ubi Abb. n. 1. de privileg. cap. cum perſona eod. tit. 6. Maſcard. de probat. concluſ. 1200. n. 36. Menoch. de præſumpt. lib. 6. præſumpt. 14. n. 15. Covarr. præct. cap. 20. n. 7. Marcian. diſput. forenſ. cap. 65. n. 9. Rot. ad ornat. Card. De Luc. dec. 7. n. 25. & cor. Molines dec. 479. n. 12. Barboſ. axiom. 190. n. 6.* „ ibi „ Privilegium oportet oſtendere, & „ inſpicere, nec alleganti creditur „ e il mio Concittadino *Aud. Marco Antonio Savelli nella ſua Somma §. Privilegium n. 2.* „ ibi „ Pri- „ vilegium eſt oſtendendum, & inſpiciendum, nec illud alleganti cre- „ ditur „ ed il *Senato di Wiſmar. preſſo il Mevio part. 5. deciſ. 332. n. 10.* „ ibi „ Deinde Privilegium tale obtendentibus incumbit eiusdem „ probatio. „

To-

XLVIII. Toglie ogni replica finalmente il patto contenuto nell' Inſtrumento del 1718. in virtù della relazione fatta al Formulario Fiorentino, nel quale ſi legge, che in ogni caſo d'evizione, e moleſtia ſi obbligò di eſſere riconvenuto „ ibi a c. 43. „ Foti ptivile-
„ gio non obſtante „ ſicchè quantunque aveſſe avuto il pteteſo Privilegio, indipendentemente ancora dalle repliche date di ſopra, poteva eſſere intimato, quello non oſtante, in virtù, ed efficacia del detto patto; molto più che queſti è conforme al diſpoſto di ragione, per il quale il venditore è tenuto a ſeguitare quel Foro, in cui dal compratore è convenuto, quantunque foſſe perſona privilegiata di fare il contrario *ad Text. in L. 49. ff. de iudic. Frid. Gottlieb. Struvius compend. digeſt. iuxt. ſeriem Pandect. lib. 21. tit. de evict. & dupl. ſtipulat. §. 9. & Perez Comment. in ff. tom. 3. lib. 21. tit. 2.* „ ibi „ Tenetur itaque venditor emptorem defendere in loco,
„ ubi lis agitur, ideſt in foro emptoris, nec ſe privilegio fori ſui, ſi
„ quod habet, juvare poteſt. „

XLIX. Niuno oſtacolo facendo la fede di Giuſeppe Taſſinari Meſſo di d. Corte del dì 27. Giugno 1763. a c. 90. nella quale depone di non avere altrimenti notificata la d. Scrittura d' Intimazione al Biſcia, portando queſta la chiara immagine di falſità per il ſuddetto contrario riſcontro eſiſtente negli atti §. XL. fatto dal medeſimo Taſſinari in tempo di ſuo officio, e regiſtrato dal predetto Torelli Jusdicente, al quale per la ſua dignità intorno le coſe del ſuo Ttibunale pienamente ſi crede, ut admonet *Cic. lib. 2. de Orat.* „ ibi „ Id ſua-
„ dendo nihil eſt optabilius quam dignitas „ e molto più per la qualità di Notaro, pubblicamente deputato ad eſeguire tali atti *L. In exercendis 5. Cod. de fid. inſtrum. L. Scripturas 11. Cod. qui pot. in pign. hab. & L. Omnium Cod. de teſt. Sanz. de re crim. contr. 288. n. 59. Boſſ. de falſit. n. 16. in fin. Dolf. alleg. 82. n. 10. & alleg. 85. n. 8. Hoter de art. Not. lib. 1. cap. 16. n. 1. & 3. Rot. dec. 113. num. 13. p. 6. dec. 73. n. 4. p. 8. & dec. 242. n. 4. p. 11. rec. & in Ariminen. ſeu Faventina Manutentionis 5. Iunii 1744. §. 8. cor. Lana & in Romana Relevationis damnorum 29. Martii 1762. §. Teſtibus cor. R. P. D. Ratta Rota noſtra in Marradien. Fideicommiſſi ſuper fructibus 3. Settembre 1754. §. 17. cor. Illmo Dom. Aud. Marco Philippo Bonfini, & in Volaterrana Iuris Paſcendi 25. Iunii 1763. §. 90. cor. Illuſtr. Dom. Audd. Bizzarrini relat. Soldani, & Baldigiani*, e perchè il detto Taſſinari fuori del ſuo officio ſi reputa come un teſtimone privato *d. Volaterrana Iuris Paſcendi d. §. 90. verſ. e fuori*, la di cui informe teſtimonianza non è attendibile in concorſo del ſuddetto contrario pubblico riſcontro, bene *S. Rota in d. Ariminen. ſeu Faventina Manutentionis d. §. 8.* preſumendoſi fatta a comodo di lite *Rot. dec. 242. n. 5. p. 16. rec. & cor. Molines deciſ. 1038. n. 8. tom. 5. cor. Lancett. dec. 653. n. 11. & dec. 790. num. 10. dec. 1026. n. 1. dec. 1984. n. 13. Rota noſtra in Florentina prætenſa Reintegrationis 18. Septemb. 1750.*

§. *Di*

§. *Di quì ne vengono cor. R. P. D. de Riccis & Dom. Advocato Quintilio Pellegrini*, maſſime eſſendo ſemplice ſtraiudiciale *S. Rota dec. 467. n. 10. dec. 538. n. 6. dec. 597. n. 13. dec. 615. n. 6. dec. 688. n. 16. cor. Caprara*, e gli altri riportati da VS. Illuſtriſſima *nella Florentina Inſtitoriæ actionis 5. Octobris 1751. §. 43. e nella Florentina Inciſionis nemoris 30. Septemb. 1760. §. 16. cor. doctiſſimo Domino meo Advocato Ioanne Paulo Ombroſi*, ancora contraddetta dalla confeſſione del medeſimo Biſcia avverſario, della quale parleremo in appreſſo.

L. Nè per diminuire l' efficacia della detta Intimazione giova il dire che dall' Imperial Conſulta foſſe timeſſa agli ordini di buona giuſtizia la ſupplica, che le fu umiliata dal Sig. Principale ſotto di 16. Marzo 1761. nella quale domandava, che dall' Ufiziale di Dovadola veniſse notificata nelle forme al Biſcia la ſuddetta Intimazione; poichè dalle ſucceſſive informazioni fatte alla d. ſupplica dal d. Torelli reſulta per confeſſione del medeſimo Biſcia, che la d. Intimazione gli era ſtata fatta, quantunque ſi foſſe dichiarato di non accettarla ſull' unico fanatico preteſto del Privilegio *Proc. a c. 87. t.* onde avendo la M. S. C. rimeſſa la Supplica agli ordini di buona ragione, indicò anzi, che non voleva autorizzare il Biſcia a fare un atto, che era precorſo, giacchè così avrebbe dimoſtrato, che ſuſſiſteſse il Privilegio, quale, ſecondo il ſolito, avrebbe ſoſpeſo, quando foſse ſtato efficace: dunque ſe intorno alla fatta Intimazione ſi deve a ſenſo del Benigno Reſcritto attendere, ed oſſervare la diſpoſizione di ragione, poichè ſi è finora dimoſtrata l' inſuſſiſtenza del Privilegio *a parte rei*, e inſieme l' irrelevanza nell' iſteſso contrario ſuppoſto, che eſiſteſſe, per non eſſere ſtato prodotto negli Atti §. XLVII. ſi conclude, che il Benigno Reſcritto, non ſolo non nuoce, ma conferiſce aſſai per ſtabilire l' atto della Intimazione.

LI. Ancora per tre altri rifleſſi ſi elide l' iſteſſa eccezione.

LII. Il primo ſi è, che quantunque contro il fatto dir ſi poteſſe con verità, che non coſtaſſe della giudiciale Intimazione, o che quella non doveſſe averſi in conſiderazione per i predetti effetti conſecutivi della domandata rilevazione, avendo il Biſcia avuta anche ſtragiudicialmente, e dall' iſteſſo Sig. Principale la ſcienza delle moleſtie, come per le di lui lettere reſponſive *Som. n. XX. XXI. XXII.* dalle quali la d. ſcienza reſta pienamente giuſtificata *S. Rota in diverſ. p. 2. dec. 69. n. 2. §. Tum etiam & tertio* „ ibi „ Quæ ſcientia colligitur ex epiſtola „ Epiſcopi reſpondentis ad literas D. Iuliæ „ *& Rota Noſtra in Florentina Evictionis 15. Maii 1647. §. Secundo reſpondemus cor. Aud. Leoni*, e promeſſa avendo non già la ſemplice, e nuda evizione, ma bensì la predetta difeſa generaliſſima, ed evizione pieniſſima, ſecondo lo ſtile più amplo del Fiorentino Formulario, al quale ec. §. III. è indubitato, che baſterebbe la detta ſemplice notizia, e ſcienza ſtraiudiciale, perchè non foſſe proponibile il difetto, e la mancanza dell' Intimazione, sì atteſo il tenore del detto Formulario a c. 40. il quale

a ſen-

a ſenſo della detta relazione deve averſi per traſcritto nel detto contratto *ad Text. in L. Aſſe toto ff. de heredibus inſtituend. L. Ita ſcripſero ff. de condit. & demonſtrat. & L. Ait Prætor §. 1. ff. de re iudic. Barboſ. axiom. 201. per tot. Felin. in cap. cum cauſam n. 12. de probat. Rot. dec. 215. n. 4. part. 7. dec. 520. n. 5. & 6. Rota Noſtra in Florentina Reintegrationis 26. Auguſti 1738. §. Sextum denique coram Illuſtriſs. D. Aud. Marco Philippo Bonfini, & in Volaterrana Iuris Paſcendi 25. Iunii 1763. §. 50. cor. Illuſtriſs. DD. Audd. Bizzarrini relat. Soldani, & Baldigiani*, e nel caſo di una conſimile relazione *eadem Rota Noſtra in Fivizanen. prætenſi Spolii 13. Septembris 1709. §. Profecto cor. b. m. Aud. Vieri, & in Florentina Evictionis 15. Ianuarii 1627. §. Siquidem cor. Audd. Diaz Pinto, Seta, & Saturno* ibi „ „ Siquidem promiſſio evictionis ſtipulata in ampliſſima forma iuxta For- „ mularium Florentinum interpretanda erat „ *& in Florentina Evictionis 18. Iunii 1723. §. Minime refragrante cor. Vrbani* „ ibi „ Prout e- „ tiam importat relatio habita ad amplitudinem Formularii Florentini „ heredes etiam renunciatarii includentis, quæ efficit, ut illud tranſcri- „ ptum dici debeat in referente „ e ne' termini terminanti della queſtione *eadem Rota Noſtra Lib. Mot. 31. dec. 135. Lib. Mot. 36. a 99. Lib. Mot. 43. a 233. Lib. Mot. 50. a 33. Lib. Mot. 98. a 560. & in Florentina Evictionis 15. Aprilis 1627. §. Non obſtare cor. Audd. Seta, Diaz, Pinto, & Saturnino* „ ibi „ Non obſtare viſum eſt quod „ dicebatur de notificatione non rite facta, nec ad formam ſtipulatio- „ nis; quia iſta notificatio fuit reputata legitima per *L. Si &c.* quia „ non ſolum pupillo, ſed hereditati vacanti dicitur ſufficienter facta.. „ ... cui adſtipulati viſum eſt Formularium Florentinum evictionis, un- „ de ſibi imputare debent pupilli, & eorum tutor, ſi non comparuit „ coram Iudice Eccleſiaſtico, & pupillos non defendit, ſicuti tenebatur „ propter promiſſam ſuſceptionem litis in ſe, & in ſuos heredes, fa- „ ctam a patre minorum venditore „ *& magiſtraliter in Florentina Evictionis 15. Maii 1647. §. per tot. & ſignanter Quoniam cor. Aud. Leoni* „ ibi „ Quoniam pluribus modis obiectum efficaciſſime tollitur, „ & primo dicimus; quod ſtante promiſſione evictionis in pleniſſima „ forma, de qua conſtat in d. Iſtrumento, & ſic iuxta Formularium „ Florentinum fuit remiſſa dicta denunciatio per pactum expreſſum in „ præciſis terminis caſus noſtri, ut legitur in d. Formulario in fin. Iſtr. „ venditionis pleniſſimæ *fol. 52. in verſ. & omnem neceſſitatem accuſandi &c. iuncto verſic. ſeqq. Cum pacto &c.* unde cum habeamus remiſ- „ ſionem d. denunciationis in terminis noſtri caſus, non eſt ulterius „ quærendum, textus eſt expreſſus *in L. Herennius 63. in princip. ff. de evict. & firmat Rot. Rom. dec. 18. n. 25. & ſeqq. tom. 2. par. 4. recent. & tradit Mangil. de evict. quæſt. 4. n. 27.* & quamvis *Rot. Romana in d. deciſ.* dicat adeſſe ſectatores volentes requiti etiam in hoc „ caſu denunciationem ex æquitate; nihilominus noſtra opinio eſt com- „ munis, quæ ortum habet a Textu expreſſo, & propterea de alia non

„ eſt

„ eſt curandum. Sed poſito, non tamen conceſſo, quod hæc contraria „ prævaleret; attamen, & huic opinioni hic eſſet ſatisfactum: habemus „ enim probatam ſcientiam venditoris de ſupradicta incorporatione ha- „ bita ſub die 31. Maii ſupradicti anni 1634. & ſic paulo poſt eam „ incorporationem, ut ea reſponſionibus ab eo datis ad interrogatoria „ D. Fantucci in curia patet: unde d. ſcientia ſtante, quæ ſufficit ad ef- „ fectum evictionis, etſi minus legitime lis fuerit denunciata ad *Gloſſ. &c.* „ obiectum ceſſat „ come il diſpoſto di ragione, dal quale ſi ha per certiſſimo, che quando in un contratto giurato è ſtata promeſſa la difeſa, come nella ſoggetta materia; l' autore, che ebbe ſcienza delle moleſtie, non può sfuggire l' emenda dell' evizione ſul fondamento della non fattagli Intimazione giudiciale dal venditore *Gloſſ. in L. 1. in verſ. adeſſet C. de pericul. & comod. rei vendit. Cravett. conſ. 64. Covar. var. reſol. lib. 4. cap. 27. n. 5. Seraphin. de privileg. iurament. 40. n. 1. ubi adden. n. 2. Mangil. de evict. quæſt. 5. n. 18. Rot. dec. 38. n. 10. part. 17. rec. & cor. Cavaler. dec. 311. n. 7.* e magiſtralmente *deciſ. 69. diverſ. par. 2. per tot. & ſignanter num. 3.* „ ibi „ „ Nam communis eſt DD. concluſio, ut ſi venditor in Inſtrumento ven- „ ditionis iuraſſet ſuſcipere defenſionem emptoris in cauſa evictionis, „ tunc ſi ſciat litem ei motam, non requiritur alia denunciatio „ *& reprobatis paucissimis contrarium ſentientibus de communiori teſtatur ſententia*: parlando le contrarie autorità quando ſi agiſce coll' azione della nuda evizione, non già quando come di preſente ſi procede contro del venditore per la convenuta liberazione dalle moleſtie, così diſtinguendo avvertono *Dec. conſ. 102. circa finem verſic. item diligenter conſiderandum eſt, Mangil. de evict. quæſt. 4. n. 61. Card. de Luc. de empt. & vendit. diſc. 50. num. 3. Barz. deciſ. Bononien. 85. n. 12. & ſeq. Rot. cor. Peutinger. deciſ. 327. n. 4. & 5. & in recent. dec. 387. n. 7. & 8. part. 17. dec. 68. n. 2. part. 18. rec. & relatis contrariis cor. Falconer. tit. de empt. & vendit. dec. 4. num. 6.* „ ibi „ „ Denunciatio requiritur dumtaxat in formali evictionis Iudicio, de „ quo loquuntur Iura proxime allegata; non vero quoties, ut hic, a- „ ctum fuit pro conventa liberatione a moleſtiis, ut diſtinguendo mo- „ nent &c. „

LIII. In ſecondo luogo, quantunque anche queſto fondamento non ſuſſiſteſſe la domanda principale, colla quale il Sig. Zauli ſotto dì 17. Novembre 1761. e poco dopo la prima Sentenza del Governatore di Briſighella, convenne davanti il Magiſtrato Supremo il Biſcia, ſarebbe ſempre un oſtacolo per abbattere l' eccezione della non fatta Intimazione; e giacchè in tal tempo la difeſa della Cauſa per l' interpoſto appello era per anco intera, ſi ha dalla Legge per legittimamente fatta *ad Text. in L. 29. §. fin. ff. de evict. Oldrad. conſ. 255. n. 4. Hermoſill. ad Lopez tit. 5. leg. 32. Gloſſ. 3. & 4. n. 12. Tuſch. concluſ. 353. n. 11. Covar. var. reſol. lib. 3. cap. 17. n. 6. & 8. Vivio dec. 510. n. 6. Muta dec. 59. n. 6.* „ ibi „ Ex forma Iuris ſuffi-

„ cit

„ cit emptori notitiam dediſſe venditori de moleſtia quandocumque,
„ etiam in cauſa appellationis „ *Rot. dec.* 38. *n.* 11. *part.* 17. *recent.*
„ ibi „ Cum in iure præfinitum non ſit aliquod tempus ad denunciandum moleſtias venditori, ſed intimatio poſſit fieri quandocumque,
„ etiam in gradu appellationis „ *& dec.* 387. *n.* 11. *ead. part. & cor. Falconer. eod. tit. de empt. & vendit. d. dec.* 4. *n.* 6. „ ibi „ Ita quidem ut hoc ſecundo caſu (ſcilicet auctoritatum relat. in fine §. LII.)
„ iſtiusmodi denunciationem interpellationemque fieri poſſe quandocumque, etiam in gradu appellationis tradiderint &c. „ *Struvius compend. digeſt. iuxta ſeriem Pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *de evict. &c.* §. 8.
„ ibi „ Poteſt fieri denunciatio etiam poſt litem conteſtatam, quolibet
„ tempore, etiam in ſecunda appellationis inſtantia, modo adhuc integra ſit defenſio „ & magiſtraliter firmavit *Rota Noſtra in allegata Florentina Evictionis* 15. *Maii* 1647. §. *Nam obiectum.*

LIV. Terzo, ſebbene contro i predetti fatti coſtantemente aſſerire ſi poteſſe, che non coſtaſſe dell' Intimazione giudiciale, della quale ſi è parlato al §. XL. e ſeq. e che non valeſſe a ſupplire a queſta ſuppoſta mancanza niuna delle tante repliche finora eſaminate ne' precedenti §. LI. e ſeqq. Poichè il Biſcia non ha mai in tutto il tempo, che ha contradetto alla rilevazione allegata una ſufficiente ragione per rimuovere l' azione dello Scardovi, giacchè quelle de' creditori anteriori, di che al §. X. colle quali ha preteſo di tacciare di manifeſta, e notoria ingiuſtizia le due Sentenze, gli ſono pervenute, come lume di lume dalla ſteſſa difeſa, che il Sig. Zauli ha ſoſtenuto contro lo Scardovi, e le quali in contumacia del Biſcia con ſtraordinarie ricerche, e ſenza riſparmio di ſpeſe produſſe, ed allegò nel Giudizio d' appello avanti la C. A. *Somm. num. XV.* ſiccome fece relativamente alle altre eccezioni, come ſi è oſſervato opportunamente al §. VIII. in queſti termini per tutte le regole di ſana dottrina ſi conclude, che anche in una ſimile ſtravagante ſuppoſizione il difetto dell' Intimazione non ſarebbe proponibile per eſcludere il Sig. Principale dalla chieſta rilevazione *De Luc. de empt. diſc.* 19. *n.* 8. *Rot. cor. Falconer. tit. de empt. & vend. dec.* 4. *n.* *& in Romana Præſtationis Fundi liberi* 23. *Martii* 1718. §. *Nec præſentata verſic. Quoniam cor. Herrera, & in Romana ſeu Ianuen. Officii vacabilis* 25. *Iunii* 1745. §. 7. *cor. Card. Caprara, Rota Noſtra in Florentina prætenſæ Reintegrationis Commendæ* 23. *Decembris* 1727. §. *Secundo quia cor. Aud. Paperini, & in Florentina Pecuniaria ſeu relevationis* 16. *Ianuarii* 1738. §. *Pro congrua cor. Illuſtriſs. Domino Aud. Finetti*, eſſendo chiara per molti capi la giuſtizia delle Sentenze, come ſi proverà al §. LXIV. usq. ad fin.

LV. Vindicato per ogni dove dalle contrarie obiezioni l' atto della Intimazione, proſeguendo ad eſaminare l' irrilevanza delle altre difficoltà propoſte, è degno d' eſſere avvertito primieramente l' equivoco, nel quale è caduto il difenſore del Biſcia, ſoſtenendo, che

non

non poſſa aver luogo la domandata rilevazione, ſe prima non ſia ridotta ad un comperente eſame la giuſtizia delle Sentenze, che hanno prodotta l' evizione ſul fondamento, che come emanate in uno Stato alieno, non poſſino eſeguirſi, ſe per giuſte dal Giudice dell' eſecuzione non ſieno riconoſciute.

LVI. Quantunque ſia vero, che la provida amminiſtrazione, e il governo delli Stati politici richieda, che in quelli non ſieno eſeguite le Sentenze di un diverſo Dominio, ſe prima non venga eſaminata la loro giuſtizia, *ut practice animadvertunt Valenzuel. conſ. 9. n. 8. Molina de. bracb. ſecular. cap. 11. n. 47. Milaz aſſer. 54. n. 36. Alderiſ. de aſſiſtentia quæſt. 2. n. 30. & Theſaur. quæſt. for. lib. 3. quæſt. 2. num. 4. & ſeqq.*

LVII. E' però certiſſimo, che l' equivoco preſo dall' Avverſario nel concreto del caſo manca per lo meno di ſuppoſto. Poichè non ſi tratta altrimenti di dare eſecuzione alla Sentenza della Camera Apoſtolica, la quale eſſendo emanata contro il Sig. Zauli, come poſſeſſore del Podere del Saſſo, poſto nel Territorio di Briſighella Stato Pontificio, è già ſtata eſeguita dallo Scardovi, mediante il poſſeſſo di detto Podere, preſo da eſſo ſotto dì 27. Gennaio 1764. per Inſtrumento pubblico rogato Ser Antonio Padovani Not. di d. Terra *Somm. num. XVI.* Ma il Sig. Principale ha convenuto il Biſcia in virtù, ed efficacia DELLA PATTUITA DIFESA, ED EVIZIONE IN FORMA NEL DETTO INSTRUMENTO DEL 1718. rogato da Ser Confortini Notaro Fiorentino §. XXII. e in tanto ha prodotte le Sentenze, in quanto che in linea di prova moſtrano, concludono, e giuſtificano le patite moleſtie, e la conſecutiva evizione avvenuta ſopra il medeſimo Podere del Saſſo, e la reſiſtenza, e difeſa fatta dal Sig. Principale contro lo Scardovi, giacchè ſi dice purificata l' evizione, quando in Giudizio è ſtato dichiarato, non eſſere leciro al compratore di poſſedere i beni per le cauſe dell' iſteſſa evizione *ad Text. in L. Si ſervus 21. in L. Non tamen 24. L. Si mancipium 34. §. Si communi L. Evictus 35. L. Minor 39. in fin. L. Habere licite 57. ff. de evict. L. Ratio 3. in princip. L. Emptorem 12. §. Item Notarius ff. de act. empt. Cuiac. in L. 2. quæſt. Papinian. fol. 31. litt. A Oper. poſthum. tom. 1.* e una tale giuſtificazione è così neceſſaria farſi dal Compratore, che ſenza di quella non ſi dà la rilevazione; all' autorità riportate al §. XIV. ſi aggiungono i *Teſti in Leg. Evicta 16. §. Duplæ L. Si ſervus in princip. L. Si ſervum 23. L. Si ei 51. in princ. L. Si ideo 55. L. Pater filia 71. ff. de evict.* ſiccome in concorſo di eſſa al compratore deve eſſere conceſſo il mandato per ottenere la ſua rilevazione *ad Text. in L. Si ſtipulatus fuero ff. de verb. obligat. Rot. dec. 1374. n. 3. cor. Lancett. & in Peruſina Salviani ſuper Liberatione a Moleſtiis 11. Maji 1737. §. Secundum cor. Card. Calcagnino, & in Romana Applicationis ſuper Liberatione a Moleſtiis 29. Martii 1751. §. 2. cor. De Vas, & in Romana Salviani ſuper Libera-*

tione

tione a Moleſtiis 11. *Iunii* 1754. §. 2. *coram Cardin. Elephantutio.*

LVIII. Nè una maggior conſiderazione merita ciò, che ſi ſoſtiene dall' Avverſario, circa la preteſa ingiuſtizia delle Sentenze, imputata alla negligenza del Sig. Principale per la non oppoſta eccezione della preteſa non provata identità del fondo cenſito col Podere del Saſſo evitto, e cento altre eccezioni, per le quali inconſideratamente ſi efagerano ingiuſte, e perciò eſente, e libero il Biſcia dal preſtare alcuna rilevazione. Imperocchè ſebbene foſſero ſufficientiſſime le repliche, che non ſolo non coſta della detta negligenza, e che non ſuſſiſtono di fatto i motivi, da' quali ſi pretende dedurla, e rilevarla, eſſendoſi da noi provato il contrario §. VIII. IX. & alibi &c. onde l'obietto ſi riduce a un detto della Parte, che non nuoce *Gloſſ. in verb. dicatur in L.* 1. *in princip. ff. ſi quadrupes pauperiem feciſſe dicatur C. dilecti de except.* bene la *S. Rota in Farſen. Liberationis a Moleſtiis* 15. *Maii* 1747. *cor. Lana.* e che atteſo il patto contenuto nel predetto Inſtrumento in virtù della relazione fatta al Formulario Fiorentino, nel quale a c. 43. leggendoſi „ ibi „ Cum pacto e- „ tiam ſolemni ſtipulatione vallato, ut ſupra quod eidem emptori &c. „ non poſſit dici, obiici, vel opponi de aliqua ipſius emptoris &c. cul- „ pa, vel negligentia, aut notificatione non facta, aut tarde, vel minus „ legitime facta, vel de potentia adverſarii, aut Iudicis imperitia, vel „ nequitia, aut quod eidem emptori fuerit facta iniuria, vel iniuſti- „ tia &c. aut quod bona non fuerint defenſa, aut quod potuerit aliter „ defendi, vel reſiſti, aut aliquid aliud, per quod poſſet impediri, vel re- „ tardari reſtitutio dicti, & infraſcripti pretii damnorum, & expenſarum, „ ac intereſſe litis, & extra. „ non può il Biſcia opporre tali eccezioni, come in caſi di una conſimile relazione, oltre le autorità riportate al §. XLVI. e LII. fermò, e deciſe la medeſima *Noſtra Ruota cor. Bonſin. dec.* 3. *n.* 24. *& in Florentina Emphyteuſis* 3. *Octobris* 1732. §. 4. *cor. Epiſcopo Graſſetti, Vicario Cervini, & Aud. Sorba*, maſſime, che non è da preſumerſi, che il Sig. Principale voleſſe procurare a ſe medeſimo il danno dell' evizione *Florentina, ſeu Bononien. Succeſſionis* 21. *Auguſti* 1737. §. *Quod enim fuerit*, e di più come canonizzata da due Sentenze emanate da un Tribunale Supremo, non è luogo a queſtionare la rilevazione §. LXVII. conſiderandoſi inoltre le predette Sentenze, come ſe foſſero direttamente ſtate proferite contro il Biſcia Avverſario §. XIX. eſſendo ancora la loro giuſtizia dimoſtrabile con i fatti §. LXVI. ad fin.

LIX. E' da avvertirſi, che le parole della promeſſa difeſa generale generaliſſima, e dell' evizione ampliſſima, ſi conſiderano per interpetrazione della Legge indiſtinte, e generali, ſufficienti a comprendere tutti i caſi, che dipendendo da Cauſe avanti il Contratto, poſſono produrre le moleſtie e l'evizione, ſenza alcuna diſtinzione, reſtrizione, o limitazione *ad text. in L. pr. §. Generaliter ff. de legat. præſt. L. Iulianus ff. de legat.* 3. *leg. a Procuratore Cod. mandati Rot. dec.* 352. *n.* 5.

n. 5. 6. p. 1. rec. Rota noſtra in d. Florentina Emphyteuſis 3. Octobris 1732. §. 48. per la ragione, che la generalità è compreniſiva del turto *Ioſeph. Averani Interpret. iur. lib. 3. cap. 20. n. 1. lib. 4. cap. 1. n. 19.* e nelle *Lezioni Toſcane n. 3. pag. 288. verſic. ora ſe il genere*, il quale niente eſclude, elegantiſſime *Rota noſtra in Florentina Inciſionis nemoris 30. Septemb. 1760. §. 36. cor. præſtantiſſimo Domino meo Advocato Ioanne Paulo Ombroſi*, e conſeguentemente in forza di quelle legalmente s' intende promeſſa la rilevazione proveniente tanto da un caſo fortuito *Capyc. Latr. conſult. 148. n. 46. 47. Hermoſil. ad Lopez lib. 37. tit. 5. p. 5. gloſſ. 5. n. 6. Mangil. de evict. quæſt. 57. n. 4. Gutzman. de evict. q. 40. n. 15. Anſald. de Commerc. diſc. 71. n. 34. Giurb. dec. 59. n. 25. Magon. dec. Flor. 62. n. 10. Samuel Strichio vol. 13. ſect. 2. cap. 8. §. 42.* „ ibi „ Rectius alii ſentiunt, qui „ in caſu ſi generaliter evictio promiſſa fuerit, etiam illam evictionem, „ quæ caſu fortuito facta, comprehenſam intelligunt„ *Paulus Politi tom. 4. diſſert. de diverſ. contract. 13. n. 13.* „ ibi „ Quia cum promiſſio „ reintegrationis per Sereniſſimum Ducem facta in caſu corroſionis di- „ catur æquivalere promiſſioni propriæ evictionis, quæ indubitanter de- „ betur promiſſione accedente, quantumvis ſequatur ex caſu fortuito „ che da un fatto ingiuſto del medeſimo Giudice, ut ſentit *Gloſſ.* a DD. communiter approbata per illum *Text. in L. Si quis, vel pecunias in fin. Cod. de poſ. Alex. & Bartol. in L. Si per imprudentiam ff. de evict. & ibi Fulgoſ. n. 6. & 7. Bald. conſ. 460. n. 5. verſ. item conſidero lib. 4. Ruin. conſ. 77. n. 7. 8. lib. 2. Dec. conſ. 613. Anan. conſ. 38. n. 4. & ibi Adden. n. 5. Decian. conſ. 55. n. 94. lib. 3. Surd. conſ. 56. n.* 12. & 13. „ ibi „ Hæc vero multo magis procedunt ſtante generalitate promiſſionis, quod nullo quovis modo, cauſa, vel Iure &c. quæ „ verba excludunt iuſtam quoque moleſtiam „ *Simon de Prat. de interpret. ultim. vol. dubit. 10. n. 89. & 90. Ludovic. Rodolphin. concl. 6. poſt tract. de Principis Poteſt. n. 9. Gutier. in tract. de iurament. confirmat. p. 1. cap. 61. Angel. conſ. 176. Mangil. de evict. quæſt. 119. n. 11. & qu. 115. n. 11. Gutzman. Cod. tract. qu. 40. n. 15. Gaſpar. Ant. Theſaur. quæſt. forenſ. lib. 11. qu. 23. n. 18.* „ ibi „ Et ſi emptorem defendere promiſſiſſet venditor adhuc teneretur de evictione, etiam per imprudentiam Iudicis lata ſententia, ut defendit &c.„ e bene al caſo noſtro in rapporto all' oppoſta non provata Identità del fondo cenſito col Podere del Saſſo venduto dal Biſcia nel 1718. *Calderon. reſolut. 64. n. 63.* „ ibi „ Ex quibus videtur ſublata neceſſitas in preſenti Iudicio exquirendi Iuſtitiam d. Sententiæ, & an „ vere conſtet ſine Mappa geographica in ea ordinata ex antiquis, & „ modernis inſtrumentis de identitate bonorum comprehenſorum in antiquis Inveſtitutis S. Eccleſiæ Ravennatenſis; quia ad effectum, de „ quo agimus iudicandi, an agere poſſit D. Marchio Santi ad evictionem, ſeu ad damna, & expenſas, ſufficit ante executionem Sententiæ „ interpellatos fuiſſe DD. Marchiones de Rangonis, præſente pro eis in

„ Iudicio D. Chiaraffonio Procuratore; quo in caſu, etiam ſi ſententia
„ eſſet iniuſta; D. Marchio Santi regreſſum contra eos habet, quia ipſi
„ debuiſſent appellare, & cauſam proſequi „ *Rot. diverſ. p.* 4. *dec.* 815.
n. 1. *verſ.* „ Quia Zanobio ſufficit intimaſſe litem, nec ad eum per-
„ tinet diſcutere, an iuſte, vel iniuſte lis mota fuerit „ *Mantic. de ta-
cit. lib.* 4. *tit.* 27. *n.* 4. *in fin. Voet in pandect. lib.* 21. *tit.* 2. *de evict.
Oſac. dec.* 42. *n.* 8. *Fontanell. dec.* 262. *n.* 9. *Rot. cor. Buratt. deciſ.*
381. *n.* 5. *&* 6. *cor. Cavaler. dec.* 311. *n.* 5. *& dec.* 261. *n.* 5. *coram
Bich.* ibi „ Quod facilius procedit in caſu noſtro, quo promiſſio Pe-
„ tri Auguſtini concepta eſt verbis ampliſſimis, & comprehendit nomi-
„ natim moleſtias ex cauſa læſionis enormis, & enormiſſimæ, vel nul-
„ litatis etiam extraiudicialiter aliquo modo motas: unde ſufficit Ioſepho
„ litem ſibi motam intimaſſe advetſario, nec ad eum pertinet diſcute-
„ re, an iuſte, vel iniuſte mota fuetit „ *& dec.* 311. *n.* 5. „ ibi „ Nec
„ viſum fuit obſtare, quod dicebatur evictionem fuiſſe nullam & iniu-
„ ſtam, quia hoc in omnem eventum imputandum eſſet heredibus Pau-
„ lini, quibus fuit facta denunciatio a Rectore: ipſi enim tenebantur
„ cauſam defendere, ad tradita &c. „ *& in rec. dec.* 231. *n.* 2. *verſ. li-
cet nec minus p.* 3. *& dec.* 18. *n.* 21. *p.* 4. *tom.* 2. „ ibi „ Sed in præ-
„ ſenti caſu videbatur ceſſare difficultas propter pactum, ſeu promiſſio-
„ nem evictionis, verbis ampliſſimis conceptam, cum venditores promiſe-
„ rint defendere emptorem, & disbrigare tam in poſſeſſorio, quam in
„ proprietate ab omni perſona, in iudicio, & eorum periculis, ſumptibus,
„ & expenſis, & omnem litem, cauſam, quæſtionem, libellum, & to-
„ tum onus cauſæ in ſe ſuſcipere, & in iudicio, & liti ſtare, & per-
„ ſeverare usque ad finem litis, & cauſæ, absque preſentia, vel mole-
„ ſtia ipſius emptoris; quo caſu videtur promiſſa evictio quomodocumque
„ contingat, & ſic etiam ex facto iudicis iniuſto; & in omnem caſum
„ cum lis fuerit denunciata venditoribus, ut dicetur in ſequenti capite,
„ iſta denuuciatio operatur, ut iis ſit imputandum ſi evictio contigit
„ ex facto Iudicis iniuſto, cum ad nihil aliud emptor teneatur „ *& dec.*
387. *n.* 13. *p.* 17. „ ibi „ Vel contra Savum legitimæ competunt de-
„ fenſiones, & conſultius etit reis conventis litem in ſe ſuſcipere, &
„ Magdalenam a moleſtiis liberare, cum etiam ab iniuſtis vexationibus
„ empror ſit relevandus, ubi ſpecialis, prout hic, præceſſit promiſſio „
e pienamente la *Rota noſtra nella d. Florentina Evictionis preſſo l' Ur-
ceolo deciſ. Flor.* 29. *n.* 3. „ ibi „ Secundo, quia cum in ptimo iudi-
„ cio dictus Conſtantinus intimationem fecerit litis inſtitutæ a Doro-
„ thea d. Dominico filio, & heredi d. Antonii Ceccatini, nec non Io-
„ ſepho Angeli Ceccatini, uti in ſolidum venditoribus, & obligatis,
„ ut ſuſcipetent litem, & liberarent d. inſtantem a prædicta moleſtia,
„ cum proteſtatione de omnibus damnis & expenſis, & intereſſe, & prout
„ latius in d. Intimatione, & notificarione continetur; merito ulterius
„ non tenebatur quicquam facere, & ſibi impurent prædicti, quibus no-
„ tificatio facta fuit, ſi litem non ſuſceperint, & eum defenderint, quia

„ ſufficit huiusmodi denunciatio, quamvis evictio ſequuta fuiſſet nulla,
„ & iniuſta &c.

LX. Se adunque il Biſcia è tenuto a rilevare il Sig. Principale di quanto ha patito per l' avvenutagli evizione ſopra il podere del Saſſo, quantunque poteſſe provenire da una cauſa ingiuſta, non ſolo in virtù del patto implicitamente contenuto nell' Inſtrumento del 1718. §. LVIII. ma per l' interpetrazione data dalla Legge alle parole della promeſſa generaliſſima difeſa, ed evizione; come ſi è veduto di ſopra; con quanta maggior ragione deve il Sig. Zauli conſeguirla ſe coſta inoltre della ſtrepitoſa difeſa della cauſa fatta e nel Tribunale di Briſighella, per le oppoſte eccezioni contro dello Scardovi della preſcritta azione ipotecaria, del non provato poſſeſſo dei terreni, contro de' quali aveva dirette le moleſtie, della non giuſtificata identità del fondo cenſito col podere del Saſſo evitto, dell' incompetente azione dello Scardovi medeſimo per l' intera ſorte, e frutti del cenſo, come ottenne d' eſſere condannato ſolo per la metà della d. ſorte, e frutti *Somm. num. VIII.* e in quello della Camera Apoſtolica, ove furono replicate le medeſime eccezioni, ed eſibiti negli atti quegli ſteſſi documenti, che il Biſcia ha prodotti in queſto Giudizio, ſopra de' quali s' accese una acerrima diſputa tra il Sig. Principale, e lo Scardovi, avendo preteſo di dovere eſsere manutenuto in poſſeſſo del Podere del Saſſo ex iuribus dei creditori indicati in detti Inſtrumenti, e in parte anteriori alla creazione del cenſo *Som. n. XI. XII. XIII. XIV.*

LXI. In tali circoſtanze poi che l' evizione è ſtata canonizzata da due Sentenze; ſe l' Avverſario pretende di ſoſtenerne l' incompetenza, deve ſollecitamente aſſumere ſopra di ſe il peſo della lite con lo Scardovi, non ritardando però al Sig. Principale la piena ſua rilevazione, alla quale ragione indiſpenſabilmente l' obbliga nel caſo ancora, che le ſentenze poteſſero dirſi ingiuſte, conforme ſi è di ſopra avvertito, e ferma magiſtralmente ancora la medeſima *S. Ruota in nuperrim. dec. 10. n. 12. tom. 7.* „ ibi „ Adſtipulante etiam pro coro-
„ nide, quod moleſtiæ Iulio Cæſari de facto illatæ ſunt cum gemi-
„ nis ſententiis condemnatoriis, de quibus in d. Summ. n. 5. utique ſi
„ Dominus Princeps contendit incompetentiam evictionis ſubſtinere, te-
„ netur in ſe litem aſſumere cum D. Principe Pamphilio, & Capitulo
„ S. Euſtachii, ſed interim nequit a liberatione dictarum moleſtiarum
„ ſe eximere, cum emptori ad hunc effectum ſufficiat illarum exiſten-
„ tiam oſtendere absque eo quod teneatur docere an illæ ſint iuſtæ, vel
„ iniuſtæ, ut firmatur &c. „

LXII. Anzi baſterebbe a queſto effetto ſemplicemente, che la Cauſa foſſe dubbia, e incerta per iſcuſare il compratore non ſolo dal non avere appellato dalla prima ſentenza, per la giuſtizia della quale favoriſce ſempre la preſunzione della Legge, *Rot. dec. 333. n. 9. p. 17. rec. Cirocch. diſceptat. 46. n. 101. Rota noſtra penes Vrceol. dec. Flor. 29. n. 8.* „ ibi „ Quando præcipue emptor non habet bonam cauſam,

„ vel

„ vel malam, aut dubiam, non tenetur prosequi causam, nec appellare agno-
„ scendo bona fide, prout in dubio præsumitur, iustitiam sententiæ „
ma ancora dal non avere denunciate le molestie all' autore, massime quando, come ne' nostri termini, l' evizione è seguita per mezzo dell' ipotecaria, bastando al Compratore in tali circostanze di unicamente provare le molestie, e che i beni venduti sieno litigiosi *Mangil. de evict. quæst. 4. n. 61. Rot. d. dec. 387. num. 8. p. 17. rec. & dec. 97. n. 5. cor. Vbago & dec. 876. n. 4. cor. Merlin. ead. Rota nostra cor. Vrceol. d. dec. 29. n. 10.* „ ibi „ Præsertim quando res evi-
„ cta fuit per hypothecariam ut in casu nostro, quia tunc emptor abs-
„ que denunciatione agere potest contra venditorem ad interesse, & in
„ hoc sufficit, quod venditor fuerit vexarus, & res empta sit litibus
„ tantum intricata. „

LXIII. Parlando sutte le autorità, che potrebbero cumularsi in contrario, differentemente dal caso, che sia stata promessa la difesa, e l' evizione originata, e prodotta da una causa ancora ingiusta, come nel nostro §. LVIII. mentre in questi termini è la convenzione, che dà legge al contratto *L. 1. §. Si convenerit ff. depositi Paul. de Castr. cons. 145. n. 2. lib. 1. Mangil. de evict. quæst. 18. n. 10.* ma bensì quando il Giudice ha così nullamente proceduto, che la sentenza non abbia alcuna esterna apparenza, o velame di giustizia; non già nel caso, che la sentenza sia emanata, osservata la forma del giudizio, o quando l' errore del Giudice riguardi l' articolo; essendo in queste circostanze certissimo, che il compratore non è tenuto a provare all' autore, che le sentenze sieno giuste, e conseguentemente a tessere un nuovo giudizio sopra la giustizia di quelle, come per abbondanza di ragioni, e per soddisfare alla volontà dell' Avversario, ha fatto il Sig. Zauli; giacchè, qualora litigando il compratore sopra i meriti della rilevazione, dovesse solamente ottenere, quando l' evizione fosse dichiarata giusta in contraditorio del venditore, ne avverrebbe, che per la diversità de' pareri, e delle opinioni, che in oggi nel Foro prevalgono a tante Leggi, potessero nascere sentenze contro sentenze, come non v' è cosa più facile accadere, secondo il detto del *Regente De Ponte dec. 34. in fin.* „ ibi „ Sententiæ sunt casus
„ fortuiri, vidimus enim uno tempore iutis articulum discussum, & deci-
„ sum uno modo, postea vero totum oppositum: quot capita, tot Sen-
„ tentiæ„ e così quella rilevazione che la Legge concede al Compratore, che con buona fede ha sborsato l' equivalente dei beni, gli potrebbe essere tolta da quell' incerto evento, al quale i litiganti, come scherzo della fortuna, sono sottoposti, l' Imperatore nella *L. unic. Cod. quando Imperat. inter pupillum & vid.* detto consonante a quello di *Seneca* „ Fortuna liti semper ancipiti loco est. „ Errando spessissimo il giudizio umano *Ariost. Furios. cant. 3.* il che ridonderebbe talmente in aggravio del compratore, che si troverebbe difficilmente chi volesse comprare a simili condizioni *L. 1. & ibi gloss. verb.*

eundem Iudicem in fin. ff. de quibus reb. ad eund. Iudicem, & L. Cognitio, L. Si pater, L. Si uſumfructum ff. de liber. cauſa, Imol. conſ. 44. in fin. Roland. conſ. 45. n. 21. & 22. Dec. conſ. 79. n. 2. & 3. Honded. conſ. 94. n. 43. late Mantic. de tacit. & ambig. tit. 27. num. 43. lib. 4. magiſtralmente la *S. Rota dec. 480. p. 3. n. 2. ad med.* „ ibi „ „ Sed de errore cauſato ex ſtultitia, vel corruptela Iudicis, ut ſo- „ nant illa verba ſupra ponderata; alias ſi emptor, cui res fuit evicta, te- „ neretur a capite incipere iudicium, & docere ſententias ſuper re evi- „ cta latas eſſe iuſtas, rari reperirentur emptores, & valde eſset præiudi- „ ciale commerciis, & contingeret etiam ſæpe ſuper eadem re, & ſuper „ eodem iure, contrarias ſententias ferri, quod eſt contra mentem le- „ gis &c. „ *& dec. 18. n. 13. tom. 2. p. 4.* „ ibi „ ex facto vero iudicis „ deducebatur ius DD. de Bevilacqua, ex eo quia ſententia in partibus „ contra emptorem fuit lata per imprudentiam Iudicis, quo caſu ven- „ ditor non tenetur de evictione, tamquam iſte ſit caſus inſolitus, de „ quo partes non cognoverint *L. Si per imprudentiam ff. de evict.* ſed „ fuit reſponſum in primis, id intelligitur, quando iudex proceſsit nullo „ iusis ordine ſervato, & parte citata, prout in hoc caſu proceſſit, tunc „ enim quamvis ſententia ſit iniuſta, vel nulla, non dicitur caſus for- „ tuitus, nec inſolitus, ſed caſus, qui ſæpe accidere ſolet *L. 1. in prin- „ cip.* ibi quippe cum in æquitate iudicantium, vel imperitiam corrigat „ *ff. de appellat. iuxta diſtinctionem Angel. conſ. 176. n. 2. & ſeqq.* „

LXIV. Venendo ora a parlare della giuſtizia delle predette ſentenze, però ſenza punto dipartirci dai già ſtabiliti fondamenti, che pongono in ſicuro la domandata rilevazione, ſi premette, che il Biſcia non può ſotto alcun preteſto d' ingiuſtizia quelle in verun conto impugnare, non ſolo perchè, come canonizate in giudizio, non laſciano adito di dubitare di eſſe, plene *Rota noſtra in Florentina Confignationis terrarum 31. Ian. 1737. §. Ceſſa cor. Illmo Dño Aud. Bizzarrini*, ma ancora atteſa la virtù ed efficacia del patto ſtipulato da eſſo di non mai impugnarle §. LVIII. aſſiſtito dalla diſpoſizione della Legge, la quale dopo la ſeguita intimazione conſidera le ſentenze medeſime, come ſpecialmente emanate contro lo ſteſſo Avverſario §. XIX.

LXV. Si premette ancora lo ſchiarimento dell' equivoco, che naſcere potrebbe dal vedere, che il Sig. Principale per provare di preſente la giuſtizia delle Sentenze, propone quelle ſteſse ragioni, le quali ne' Giudizj dell' evizione impugnò, e contrariò per ſottrarſi dalla ſuccumbenza.

LXVI. Poichè ceſſa ogni vano ſoſpetto col riflettere, che ove trattaſi, come ora, di due differenti giudizi, agitati in due diverſi Tribunali, il Sig. Zauli informante ſenza foggettarſi ad alcuna contradizione, può beniſſimo in queſto giudizio ſervirſi, e far uſo, proponendole in linea di azioni, di quelle ſteſſe ragioni, ed argomenti, che furono da eſſo conculcati coll' eccezione ne' ſuddetti Tribunali di Briſighel-

la, e della Camera Apoſtolica *ad Text. in L. Quod in diem §. fin. ff. de compenſ. De Luc. ad Gratian. diſcept. for. 445. n. 12. per tot. Rot. dec. 465. n. 3. cor. Molines & in Romana Reſtitutionis Dotis ſuper re indicata 6. Decemb. 1754. §. 5. cor. Amadeo* „ ibi „ Scitum nanque ex-
„ ploratumque eſt, ea quæ ſemel per modum exceptionis deducta fue-
„ re in Iudicio, poſſe iterum citra nullitatis labem coram alio Iudice
„ per viam actionis allegari „ maſſime nel caſo noſtro, nel quale vi concorre altresì la diverſità delle perſone.

LXVII. Parlando adunque della giuſtizia delle Sentenze, queſta ſi giuſtifica primieramente colla produzione delle Sentenze medeſime, a favor delle quali ſta ſempre la benigna aſſiſtenza della legale preſunta giuſtizia, maſſime nel caſo, nel quale una è confermatoria dell' altra, e ſono proferite da Tribunali legittimi, e ſupremi, come quello della Camera Apoſtolica, e ſecondo il voto di due Giudici d' integrità, e dottrina preſtantiſſimi, qual ſi è principalmente Monſig. Simoni meritiſſimo Aud. di detta Camera *Valenz. conſ. 68. n. 54. Fontan. dec. 271. n. 4.* magiſtralmente *la Rota noſtra in Florentina Pratenſi Spolii 9. Septemb. 1679. fere per tot.* e ſegnatamente *al §. In prædictis cor. Aud. Coſmo Farſetti, & in Caſtri Cellarum Donationis 12. Iun. 1684. §. Non obſtat cor. Ercolo.*

LXVIII. Oltre a ciò hanno le dette Sentenze il neceſſario appoggio, e corredo degli atti, giacchè dallo Scardovi furono giuſtificati i ſoliti eſtremi neceſſarj per ottenere l' immiſſione, e l' aſſociazione ai beni pulſati.

LXIX. Il credito coll' ipoteca ſpeciale delle quattro tornature di terra del Podere del Saſſo, e di tutti gli altri beni dell' Impoſitore del Cenſo, coll' Inſtrumento di creazione di d. Cenſo de' 31. Agoſto 1639. e il di lui paſſaggio in Gio. Batiſta Scardovi *Som. n. III. lit. H. & I.* ſiccome la legittimazione di Niccolò evincente come Erede per metà di Giuſeppe, Erede di Gio. Batiſta Scardovi *Som. n. XVIII. lit. M.* e l' antico poſſeſſo del fondo cenſito preſſo l' originario debitore di quello, con l' Inſtrumento del 1642. *Somm. num. IX.* e il preſentaneo preſſo il Sig. Principale colla fede degli Eſtimi *Somm. num. VII. lett. F.*

LXX. Dunque ſe nel concorſo de' ſuddetti requiſiti ſi concede l' immiſſione all' Attore *Rot. dec. 110. n. 2. dec. 234. n. 1. par. 17. rec. Buratt. dec. 286. n. 19. Emerix. Iun. dec. 347. n. 2. dec. 446. n. 1. & 2.* poichè queſti medeſimi furono pienamente dallo Scardovi giuſtificati, ragione richiedeva che foſſe eſaudito, come dichiararono le Sentenze, giacchè al creditore del Cenſo, o al ſuo Erede di ragione ſi compete l' aſſociazione al fondo cenſito, e l' immiſſione ſopra gli altri beni del debitore, non ſolo per il credito dei frutti decotſi, e da decorrere, come latamente deciſe la *S. Rota nella Bononien. Aſſociationis & Immiſſionis 14. Iunii 1745. §. Diſtincte cor. Molino*, ma per la ſorte ancora del medeſimo Cenſo, la quale per il

non

non adempimento del pagamento dei frutti, si fa repetibile in luogo di danni, ed interesse *magistraliter eadem S. Rota in Neapolitana Census* 15. *Martii* 1709. *per tot. cor. Aldovrando*.

LXXI. Nè rileva l' obietto, che per la diversità dei vocaboli, con i quali fu descritto l'uno, e l' altro Podere del Sasso ne' respettivi Instrumenti del 1639. e 1718. non restasse giustificato dallo Scardovi, che il Podere del Sasso fondo censito fosse quel medesimo venduto dal Biscia al Sig. Principale, dal quale si possedeva, e che è stato evitto.

LXXII. Poichè premesso, che l' identità si prova anche con prove leggiere, e semlpiene *Rot. dec.* 312. *n.* 3. *part.* 7. *& dec.* 31. *n.* 6. *part.* 11. *rec.* massime trattandosi di confini antichi, i quali restano giustificati per mezzo di due dimostrazioni *Bartol. in L. Demonstr. falsi. quæst.* 7. *ff. de condit. & demonstrat. Baldric. observat. ad cons.* 46. *Ramon.* 21. *&* 32. *lib.* 1. *Rocc. disput. Iur. select. cap.* 10. *n.* 62. 63. 64. *Mans. consult.* 27. *n.* 42. *lib.* 10. *Rot. in rec. dec.* 87. *n.* 10. *p.* 5. *& cor. Dunozzet. Iun. dec.* 28. *n.* 9. *& cor. Molin. dec.* 1176. *n.* 27. *& in Ferrarien. Bonorum* 3. *Iunii* 1746. *cor. Lana per tot. & in Romana Immissionis in specie* 23. *Aprilis* 1751. §. 2. *cor. Bussio, Rota Nostra in Aretina Census seu Salviani* 20. *Iulii* 1696. §. *Succedit cor. Marini*, anzi colla prova del luogo medesimo, e un sol confine *Rota Lucen. in Lucana Identitatis, & Devolutionis* 20. *Iunii* 1716. *per tot. cor. Aud. Lanza Vecchia Nigrino Relat.* elegantissime *Votum R. P. D. Paulini Nieri Iudicis Delegati in Lucana Emphyteusis super recognitione directi Dominii* 25. *Februarii* 1758. §. *Quin replicatio, S. Rota in Romana Salviani* 12. *Iunii* 1734. §. *penultim. cor. Card. Calcagnino, & in Viterbien. Immissionis super Identitate Bonorum* 2. *Aprilis* 1745. §. *Per hanc cor. Lana, & in Ravennaten. Spolii* 12. *Iunii* 1752. §. 7. *cor. b. m. Aud. Canilliac, Rota Nostra penes Vrceol. decis. Flor.* 30. *n.* 50. *& seqq. & in d. Aretina Census, seu Salviani* 20. *Iulii* 1696. §. *Succedit*.

LXXIII. Premesso ancora, che trattandosi di provare l' identità delle quattro tornature di terra, sopra le quali fu creato il censo, come unite al residuo del Podere del Sasso, era sufficiente che lo Scardovi avesse dimostrato un certo confine per una tal parte *Rot. coram Merlin. dec.* 137. *n.* 7. *Pacion. de locat. cap.* 65. *n.* 143. *d. Lucana Identitatis, & Devolutionis* §. *Neque decreta* „ ibi *ad med.* „ Iuncto „ quod si agatur de parte prædii, & constat de certitudine finium ab „ uno latere, nec non de quantitate, non erit necessaria designatio fi„ nium a parte altera. „

LXXIV. Si replica, che l' identità del fondo censito col Podere del Sasso venduto al Sig. Principale restò giustificata in primo luogo dal vocabolo comune tanto al fondo censito, che al predio evitto, giacchè la pluralità del vocabolo non si presume, e chi insiste in quella, vien caricato del peso di concludentemente provarla, elegantissi-

me

me *Samuel Strikio vol. 14. cap. 6. de probat. & fine Identitatis* §. 6. „ ibi „ Generale eſt pluralitatem non præſumi, quod etiam procedit „ in actibus, etiam ſi plura Inſtrumenta, quæ poſſunt de ea re fieri, „ confecta reperiantur; ideoque qui in diverſitate, & pluralitate ſe fun„ dat, eam probare tenetur. „

LXXV. In ſecondo luogo reſtava giuſtificata dalla dimoſtrazione, e ſituazione del medeſimo luogo, giacchè il Podere del Saſſo fondo del Cenſo nell' Inſtrumento del 1639. fu detto poſto nella Scuola d' Urbiano, Territorio di Briſighella, e quello venduto dall' Avverſario ai Fratelli del Sig. Principale nel 1718. non ſolo dall' Eſtimo, ma ancora per confeſſione della Parte *Proc. a c. 13. t.* ſi vedeva poſto nel luogo medeſimo; ond' è, che ſi reſe molto inveriſimile il credere, che nella Scuola d' Urbiano, e nel detto Tettitorio vi foſſero due Poderi, che aveſſero l' iſteſſo vocabolo; anzi col riſcontro dei pubblici Cataſtri era chiaro, che non ve n' era che un ſolo, quello cioè venduto dal Biſcia nel 1718. conforme ſi è giuſtificato con la fede del. Notaro Liverzani Segretario di detta Comunità. Potè adunque dirſi provata l' identità ad regulam, de qua *Mareſcott. var. reſol. cap. 12. n. 24. Rot. dec. 205. n. 14. par. 8. rec. cor. Dunozett. Iun. dec. 605. n. 5. in Nullius, ſeu Sublacen. Rectoratus 11. Ianuarii 1751.* §. *His igitur cor. Card. Elephantutio, & in Bononien. ſeu Imolen. Confinium 7. Maii 1762.* §. *9. cor. R. P. D. Olivatio*, e nei termini terminanti della queſtione eadem *S. Rota in Suanen. Fideicommiſſi ſuper Identitate 27. Ianuarii 1747.* §. *ultim. cor. Molino*.

LXXVI. Ma provandone più concludentemente l' identità in quella guiſa appunto, che in contradittorio del Sig. Informante fu giuſtificata dallo Scardovi; è d' uopo avvertire, che nell' Inſtrumento del 1639. furono enunciati i confini del ſolo Podere del Saſſo, laddove in quello del 1718. vennero indicati i confini de' due Poderi del Saſſo, e Maccagnano, unitamente venduti al Sig. Principale *Som. num. I. lett. A.* e così di una maggiore eſtenſione di terreni, ai quali per conſeguenza dovevano corriſpondere maggiori, e diverſi confini da quelli del ſolo Podere del Saſſo; ed inoltre, che nel predetto Contratto del 1639. ſi leggono dichiarati, ed eſpreſſi con i nomi delle perſone, che poſſedevano i predj adiacenti, e confinanti *Som. n. III. let. I* ed in quello di vendita del 1718. vennero nominati i nomi dei predj, che davano confine *Somm. num. I. litt. A.*

LXXVII. In queſto ſtato di coſe i confini dati ai Poderi del Saſſo nell' Inſtrumento del 1639. ſono „ Sig. D. Domenico, e Fratelli „ dal Monte, la ſtrada, e il medeſimo Zauli impoſitore del Cenſo.

LXXVII. Il primo ſi legge nell' Inſtrumento del 1718. ſotto il vocabolo delle *Caſe Bruciate*, giacchè dalla fede d'Eſtimo ſi ha, che il detto D. Domenico, e Fratelli dal Monte poſſedevano detto Podere *Somm. num. V. litt. D.* non potendoſi dubitare, che il detto Eſtimo non faccia una prova pieniſſima dei detti confini *Menoch. conſ.*

21. *n.* 18. *lib.* 1. *Rot. cor. Anſald. dec.* 92. *n.* 2. *& Adden. ad d. dec. n.* 24. *&* 25. *& in Nuperrim. dec.* 39. *n.* 8. *tom.* 2. *& in Peruſina Fideicommiſſi* 16. *Februarii* 1739. §. 5. *cor. De Vais d. Lucana Identitatis, & Devolutionis* §. *Secundo* „ ibi „ Tum etiam quia ſpecifice liber Æſtimi probat terminos, & confines. „

LXXVIII. La ſtrada ſecondo confine ec. non ſi legge nominata nell' Inſtrumento del 1718. perchè atteſa la vendita fatta in un ſol corpo del Saſſo, e Maccagnano, e la contiguità di queſti due Poderi non furono eſpreſſi i confini intermedj, che è la medeſima ſtrada, la quale però ſi legge data per confine al detto Podere del Saſſo nella ſuddetta fede d' Eſtimo *Somm. num. VII. litt. B.*

LXXIX. Il terzo cioè, che al Saſſo confinaſſe il medeſimo Franceſco Zauli ſi prova coll' Eſtimo, ove ſi vede ancora il Podere di Maccagnano, il quale apparteneva all' impoſitore del Cenſo, e come dimoſtra l' iſteſſo Inſtrumento del 1642. *Somm. num. IX. litt. H.* ove ſi enunciano per confine *i Beni della Chieſa della Valle*, che litteralmente ſi leggono nell' Inſtrumento del 1718. *Som. n. I. litt. A. e Antonio Orioli*, che pure è dato per confine in detto Inſtrumento ſotto il vocabolo delle *Caſe Nuove*, poichè gli *Orioli* poſſedevano detto Podere *Somm. num. VII. lett. A.* e i quali furono enunciati per confine del Saſſo nell' Inſtrumento d' acquiſto, che ne fu fatto dagli autori del Biſcia nel 1662. come ha confeſſato la Parte nella ſua Scrittura del dì 18. Maggio 1762. *Proc. a c.* 13. *t.*

LXXX. I documenti teſtè riferiti per la prova dell' identità del Podere del Saſſo nominato tanto nell' Inſtrumento del 1639. che in quello del 1718. e ai quali ſi riferirono le Sentenze maggior forza, e chiarezza; anzi indubitato riſcontro di verità riceverono dalla relazione del Perito Gagliardi del dì 6. Marzo 1761. *Somm. n. VIII.* eletto di concordia delle Parti, il quale ſiccome dopo i fatti neceſſari riſcontri dichiarò, che il fondo cenſito era compreſo nel Podere del Saſſo poſſeduto dal Sig. Principale, per l' acquiſto fattone dall' Avverſario nel 1718. merita che gli ſi preſti una piena fede, *il pred. Voto R. P. D. Paulini Nieri in d. Lucana Emphyteuſis ſuper recognitione directi Dominii* 20. *Februarii* 1758. §. *Quin replicatio ad med.* „ ibi „ Et quod reſpectu documentorum a Peritis enunciatorum omnimoda ſit eiisdem Peritis adhibenda fides, utpote de rebus „ aſſerentibus, quæ cadunt ſub ſenſibus, firmat &c. „

LXXXI. Reſta adunque convinta per ogni dove l' identità del fondo cenſito con i beni moleſtati, ed evitti dallo Scardovi.

LXXXII. Ma paſſando alla preteſa centenaria, ſi riſponde, che lo Scardovi domandò i frutti decorſi ſolamente dall' anno 1687. e così di ſoli anni 73. e poichè ſe ſi foſſe dovuta conſiderare la centenaria, queſta ſi doveva calcolare dall' anno 1687. tempo dal quale deſumeva la ſua azione lo Scardovi, così una tale eccezione ſarebbe ſtata diſtrutta dal fatto *Bald. in L. Probatum n.* 1. *verſic. oportet*

C. com-

C. commun. dividund. Rot. cor. SS. D. Papa Clemente XIII. dec. 282. *num.* 11. *&* 12. *tom.* 3. *& in Celſonen. Annuæ Præſtationis* 9. *Iunii* 1752. §. 12. *&* 16. *cor. Card. Matthæio, & in Sutrina Iurispaſcendi* 17. *Martii* 1752. §. 19. *cor. Emo Dom. Card. Elephantutio, & in Ianuen. Beneficii* 1. *Iulii* 1754. §. 5. *cor. R. P. D. Figueroa.*

LXXXIII. Cadono ſimilmente l' eccezioni dell' aſſerta eſtinzione del Cenſo. Poichè oltre non eſſere riuſcito al Sig. Principale di ritrovare la d. eſtinzione con le ſtraordinarie ricerche fatte in diverſi Archivj di Briſighella, Faenza, e Forlì *Som. n. XXIII.* è certiſſima concluſione di ragione, che contro il credito del Cenſo reſultante da un pubblico Inſtrumento, inſufficienti, ed inutili ſi conſiderano dalla Legge le obiezioni dell' eſtinzione, la quale deve reſultare o da un documento pubblico autentico, o da un' apoca *de recepto*, o in ogni caſo, come concordano tutti i DD. per mezzo di prove piene, perfette, e concludenti la detta eſtinzione, fuori delle quali circoſtanze ſi decide ſempre per la durazione del Cenſo *Rot. cor. Molines deciſ.* 184. *num.* 4. *deciſ.* 203. *num.* 7. *tom.* 1. *deciſ.* 786. *num.* 5. *tom.* 3. bene *Rota Lucen. in Lucana Immiſſionis per viam recurſus* 20. *Novembris* 1755. §. *Nec adverſus cor. Dom. Aud. Petro Exuperantio*, per le certiſſime ragioni, che quando il debito reſulta da un Inſtrumento pubblico, non è veriſimile, che il debitore l' abbia eſtinto ſenza averne riportata la quietanza *Coſtantin. ad Stat. Vrb. annot.* 48. *artic.* 4. *num.* 285. maſſime trattandoſi di un Cenſo *d. Lucana Immiſſionis per viam recurſus* §. *In primis*, giacchè l' eſtinzione di queſto ſuol farſi per mezzo della Scrittura, e così con un atto retroſimile a quello della di lui creazione *Paulut. differt.* 54. *n.* 2. *&* 15. *& differt.* 80. *num.* 82. *Bonden. tollect. legal.* 17. *tom.* 1. *de Comitib. deciſ. Florent.* 106. *num.* 46. *Rot. cor. Seraphin. deciſ.* 890. *num.* 1. *d. Lucana Immiſſionis per viam recurſus d.* §. *Nec adverſus.*

LXXXIV. L' unico fondamento della Parte allegato per l' eſtinzione ſi è l' aſſerta centenaria, la quale ſi è veduto di ſopra, non avere alcuna ſuſſiſtenza di fatto §. LXXXII. nè il laſſo di 73. anni era baſtante per concludere l' eſtinzione, non eſſendo per ſe ſteſſo il tempo atto, o ſufficiente per indurre, o diſtruggere l' obbligazione *ad Text. in L. Obligationum fere* 43. §. *Plane ff. de action. & obligat. & in L. Si certis annis C. de pactis Rota Noſtra in Florentina Pecuniaria* 15. *Februarii* 1714. §. *Quin adverſus cor. Vieri*, mentre dove è neceſſaria la quietanza, o un documento certo per provare il pagamento, non baſta la veroſimiglianza, che il pagamento ſia ſeguito *Rot. in Fulginaten. Primogenitura ſuper Detractionibus quoad partitam ſcut.* 46550. 26. *Iunii* 1752. §. 4. *cor. Emo Elephantutio, & in Romana Pecuniaria* 17. *Aprilis* 1761. §. 3. *cor. R. P. D. Olivatio*, e il pagamento, come una coſa, che conſiſte nel fatto, ha biſogno di eſſere pienamente, e concludentemente provato, e giuſtificato *L. Quingenta, alias quinquaginta* 12. *ff. de probat. & L.* 1.

C.

C. eod. tit. Bald. conſ. 508. *num.* 2. *verſ. Item non eſt ſatisfactum vol.* 5. *Menoch. de præſumpt. lib.* 3. *præſumpt.* 135. *num.* 1. *&* 2. *Rot. deciſ.* 139. *num.* 1. *&* 2. *cor. Ludoviſ. & deciſ.* 333. *num.* 4. *cor. Celſo Rot. Flor. coram Accariſ. deciſ.* 23. *num.* 3. *& deciſ.* 56. *num.* 2. *& in d. Florentina Pecuniaria* 15. *Februarii* 1714. *ad fin. cor. Vieri*, potendoſi dubitare, che il Creditore abbia taciuto perchè ſapeſſe, che ancora durava, ed era perſeverante il ſuo credito *Rot. cor. Celſo deciſ.* 184. *num.* 14. *d. Lucana Immiſſionis per viam recurſus* §. *Quanti vero*, maſſime nel Cenſo, i di cui frutti non ſi dicono mai preſcritti per un ſimile ſpazio di tempo a quello del noſtro caſo, eſſendo certiſſimo, che per quelli di 29. anni ſi dà la via eſecutiva, e che per gli altri non è preſcritta l' azione d' agire in un Giudizio ordinario per la frequente mutazione delle perſone, e l' età minorile degli attori, o loro autori, come magiſtralmente per tutte le autorità, che potrebbero allegarſi fermò la *S. Rota nella Romana Cenſus* 26. *Iunii* 1748. *per tot. cor. Eſio Caprara.*

LXXXV. Senza che poteſſe ſervire di amminicolo al ſuddetto laſſo di tempo la volontà, che moſtrò il debitore originario del Cenſo, di eſtinguere altri ſuoi debiti colla vendita fatta al Capitan Domenico Zauli nell' anno 1642. *Somm. num. IX.* quaſi che dall' eſtinzione di quelli doveſſe inferirſi all' eſtinzione del noſtro Cenſo.

LXXXVI. Imperocchè, ſebbene rolgano ogni contraria difficoltà le ſtabilite concluſioni al §. LXXXIII. per eſſere l' obietto al più una preſunzione aſſai lontana dal vero, incapace perciò a congiungerſi col laſſo del tempo per concludere la prova dell' eſtinzione *Rota Noſtra in celebri Florentina ſeu Romana Fideicommiſſi de Cevolis* 15. *Aprilis* 1698. *num.* 163. *cor. Senatore Altovita, & Audd. Venturini Sen. & Cavalcanti*, ſi replica, che dal predetto Inſtrumento del 1642. non reſulta neppure dell' eſtinzione dei debiti in quello enunciati, come ſi vedrà in appreſſo §. LXXXVI. e quando ſi voleſſe preſumere, che ancor queſto fatto foſſe ſeguito, il contrario argomento ſarebbe una preſunzione di preſunzione, che mai potrebbe ammetterſi a provare *L.* 1. *Cod. de Dot. promiſſ. L.* 2. *Cod. de Iur. Dot. Menoch. lib.* 3. *præſumpt.* 132. *num.* 82. *Rota Noſtra Lib. Mot.* 3. *Iudic.* 120. *a c.* 79. §. *Prædictis*, anzi oſſervando, che in detto Contratto non fu nominato il Cenſo del 1639. ſi rileva, che non foſſe eſtinto; giacchè quei debiti, che ebbe in animo di eſtinguere, furono nominatamente deſcritti *Somm. num. IX. litt. G.* Ceſſa adunque a fronte di queſti medeſimi fatti la contraria preſunzione *Rot. deciſ.* 596. *num.* 1. *& ſeqq. part.* 1. *& deciſ.* 651. *n.* 1. *& ſeqq. part.* 2. *& deciſ.* 391. *num.* 22. *part.* 10. *rec. Rota Noſtra in Pontis Ære ſeu Emporien. Cambiorum* 31. *Agoſto* 1736. *av. VS. Illña, & in Florentina Fideicommiſſi Convenzionalis* 29. *Septembris* 1750. §. 41. *avanti l' Illño Sig. Auditore Giuſeppe Bizzarrini.*

LXXXVII. Non ha ancora alcuna ſuſſiſtenza il preteſo ſubingreſſo nel-

le

le ragioni dei Creditori anteriori al Censo del 1639. asserti dimessi colla vendita del Podere del Sasso nel predetto Instrumento del 1642. fatta al detto Capitan Domenico Zauli, il quale si accollò di estinguerli; poichè non costa in primo luogo dell' estinzione di detti debiti, e della riportata cessione; secondariamente resulta dal contratto, che i beni venduti al detto Capitan Domenico rimasero presso Francesco Zauli venditore, e debitore del Censo, finchè il compratore non avesse estinti i debiti accollati *Somm. n. XI. litt. F.* ond' è, che all' Avversario incomberebbe di provare, che in seguito di detto contratto dal detto Capitan Domenico fossero stati quelli estinti.

LXXXVIII. Ciò, che toglie finalmente ogni dubbiezza su questo punto si è, che i beni evitti non sono altrimenti quelli nominati in detto contratto, i quali consistevano in due soli pezzi di terra delle pertinenze del Podere del Sasso *Somm. num. V. litt. FF.* che non fu venduto tutto, siccome non fu venduto il totale degli altri due Poderi di Maccagnano, e della Torisella, ma bensì un pezzo di terra di Maccagnano e due della Torisella *Somm. num. IX. lett. G.* e rilevasi ancora dal prezzo di libbre 4460. che fanno scudi Romani 735. per il quale furono venduti *Somm. num. V. litt. G.* laddove il solo intero Podere del Sasso fu nel detto anno 1662. pagato dall' Avversario, come egli stesso ha confessato nella Scrittura de' 18. Maggio 1762. *Proc. a c. 13. t.* di prezzo stimato scudi 745. 45. ma sono bensì quelli che pervennero nel Sig. Informante per compra fattane dalla Domitilla moglie di Tommaso Biscia Padre del Sig. Avversario, e i quali erano, non già del prezzo di scudi 735. come prova il detto Instrumento, ma bensì senza il Podere della Torisella del valore di scudi 1950. provenienti detti Beni dall' originario debitore del Censo, e sopra de' quali il medesimo lo aveva creato, come riconobbe l' istesso pubblico Perito §. LXXX. e si è provato ai §§. LXXIII. ad LXXXII.

LXXXIX. Ond' è, che non è proponibile a fronte di questi fatti l' anteriorità dei Creditori contenuti nell' Instrumento del 1642. per tacciare le Sentenze di manifesta, e notoria giustizia, giacchè queste medesime ragioni si elidono dalle suddette repliche, e da infinite altre date opportunamente, ed opposte dai bravi difensori dello Scardovi nel Giudizio di Roma; e perchè queste sono state rigettate dalla detta Sentenza della Camera Apostolica *Somm. n. XII. lett. A.* per la quale sta sempre la presunzione di buona giustizia §. LXVII. molto più, perchè emanò dopo un minuto esame, che fu preso dalle Parti di detti meriti, e i quali furono sostenuti con impegno grande dai difensori del Sig. Principale *Somm. num. XII. XIII. XV.*

XC. Se adunque il Sig. Francesco Zauli informante ha pienamente giustificata la patita evizione per dependenza del predetto censo sopra il Podere del Sasso vendutogli dal Biscia nel 1718. con la promessa della ge-

generaliſſima difeſa, ed evizione in ogni caſo di evizione, o moleſtia, ſecondo il più amplo ſtile del Formulario Fiorentino §. XIX. e la ſtrepitoſa difeſa fatta ne' Tribunali di Briſighella, e della Camera Apoſtolica per ſottrarſi, e liberarſi dalla detta evizione §. VII. VIII. & LXVII. ad finem, ſe non è vero, che il medeſimo ſia in alcun modo diſcendente, ed erede di Franceſco Zauli impoſitore del cenſo §. XXIV. ad XXXIX. ſe in mille modi coſta dell' Intimazione giudiciale, e ſtraiudiciale fatta all' Avverſario delle predette moleſtie, ed evizione §. XXXIX. ad LV. ſe le Sentenze che hanno prodotta l' evizione ſono giuſte §. LXIV. ad fin. ſe in ogni ogni caſo, che poteſſero dirſi ingiuſte ſi competerebbe al Sig. Principale non oſtante la ſua rilevazione, non ſolo di detta evizione ec. §. LVI. ad LXIV. ma per la liberazione ancora dalle ſopravvenute moleſtie ſopra il detto Podere del Saſſo per dipendenza dell' altra metà del predetto Cenſo, per la quale Niccolò Scardovi non ottenne, e il Sig. Principale fu aſſoluto, per la ragione, che due erano gli eredi di Giuſeppe, e di Gio. Batiſta Scardovi creditori del Cenſo *Somm. num. X. litt. F.* moſſe, ed inferite dal Prete Antonio, ed altri Fratelli Scardovi nipoti *ex fratre* del detto Niccolò ed Eredi per l' altra metà del detto Giuſeppe, e Gio. Batiſta Scardovi avendo giuſtificati anche per queſto capo i neceſſari requiſiti *Somm. num. XVIII.* ogni dovere di ſana giuſtizia vuole, e richiede, che il Sig. Principale ſia eſaudito nella domandata immiſſione dei beni deſcritti in piè della Scrittura de' 17. Gennaio 1764. poſſeduti dal Biſcia *Proc. a c.* 175. *t.* 179. *e* 180. per ſoddisfarſi il medeſimo di tutte le ſpeſe, danni, evizione, ed intereſſe, patiti, e da patirſi, eſſendo certiſſimo, che per queſti ſi da l' Ipotecaria, o ſia l' utile interdetto di Salviano *Poſth. de manut. obſervat.* 12. *n.* 131. *Torr. var. quæſt. tom.* 3. *tit.* 13. *definit.* 37. *n.* 12. *Vrceol. conſult.* 25. *n.* 12. *Rot. poſt eundem de tranſact. dec.* 77. *n.* 4. *& ſeqq. & in rec. par.* 5. *dec.* 407. *n.* 9. *& par.* 16. *dec.* 110. *n.* 1. *& ſeqq. & par.* 19. *dec.* 288. *n.* 1. *Alma Rota Florent. cor. de Comitib. dec.* 105. *n.* 1. *& ſeq. tom.* 2. *par.* 2. *& cor. Bonfin. dec.* 2. *num.* 2. *& in Florent. Pecuniaria* 1. *Februarii* 1734. *ab Inc.* §. *Motiva cor. Aud. Novelli*, come atteſa la ſomma integrità, ed eminente Dottrina di VS. Illuſtriſs. coſtantemente ſperiamo di ottenere.

Laonde ec. rimettendomi ſempre ec.

89427

Devotiſſimo Servitore
FILIPPO SAVERIO FANELLI I. C.

Sotto di 20 Sett.e 1764 Dopo un ſecondo Dibattimento, e contratto, e dopo mille repliche e ſpiegazioni della queſta coppellazione di Gio Guadagno contro il Biſcia debitore con altra ſenza data ſotto di 18 ottobre 1764 a relazione del Chiarmo Sig. Co. Dottore Bonfi il Sig. Auditore ſupplente ha definitivamente condannato il Biſcia a pagare i danni ſpeſe